SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 febbraio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 dicembre 2017.

Revoca dell'autorizzazione alla Regione Liguria a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1 comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea:

Visto l'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 convertito, con modificazioni dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, ai sensi del quale il Ministro della salute può autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica professione sanitaria;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 2002, n. 159, recante «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter* del decreto-legge 12 novembre 2001, n, 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1»;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 2002, n. 200, con il quale è stato integrato il predetto decreto del Ministro della salute 18 giugno 2002, aggiungendo agli Enti in esso citati anche la Regione Liguria;

Vista la nota prot. n. 335765 del 19 ottobre 2017, con la quale la Regione Liguria ha chiesto la revoca dell'autorizzazione disposta con il citato decreto del Ministro della salute 2 agosto 2002;

Ritenuto di accogliere la richiesta della summenzionata regione, riassumendo in carico al Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle Risorse umane del Servizio sanitario nazionale - i relativi oneri istruttori;

Decreta:

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è revocata l'autorizzazione alla Regione Liguria a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, disposta con il decreto ministeriale 2 agosto 2002 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2017

Il Ministro: LORENZIN

18A00616

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 gennaio 2018.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria del «Consorzio Ferrovie Fer Consortium», in Misterbianco.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto legge 3 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/2006);

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 marzo 1996, con il quale la S.p.A. F.lli Costanzo è stata posta in amministrazione straordinaria, ai sensi della citata legge n. 95/1979;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 2 maggio 1997, con il quale ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 95/1979, è stato posto in amministrazione straordinaria il Consorzio Ferrovie Fer Consortium con sede in Misterbianco (Catania), codice fiscale 00561120825, P. Iva 00592440879, Rea CT-0114973, e sono stati preposti alla stessa procedura il Commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza nominati nella procedura madre della SpA F.lli Costanzo;

Visto il decreto ministeriale in data 2 gennaio 2003, con il quale sono stati nominati commissari liquidatori delle procedure sopra citate i signori dott. Diego Montanari, dott. Rosario Fatuzzo e avv. Concetto Palumbo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della sopra citata legge n. 296/2006, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del gruppo Costanzo in amministrazione straordinaria i signori avv. Sebastiano Leonardi, dott. Diego Montanari e dott.ssa Carmela Regina Silvestri;

Visto il provvedimento ministeriale del 2 ottobre 2015 con il quale è stato autorizzato il deposito presso il Tribunale di Catania del bilancio finale di liquidazione e del rendiconto finale della gestione *ex* art. 213 L.F., relativamente al Consorzio Ferrovie Fer Consortium in a.s.;

Vista l'istanza acquisita al protocollo n. 0504921 del 14 novembre 2017, con la quale i commissari liquidatori riferiscono del deposito al Tribunale del bilancio finale di liquidazione, del rendiconto finale della gestione e del piano di riparto finale del Consorzio Ferrovie Fer Consortium a.s., della effettuata pubblicazione in data 19 novembre 2015 sul quotidiano «Il sole 24 Ore» dell'avviso di deposito, della assenza di contestazioni di terzi come da attestazione in data 8 luglio 2016 del Tribunale di Catania, della esecuzione dei pagamenti del piano di riparto finale e della apertura del libretto di deposito a risparmio intestato al creditore irreperibile dott. Agostino Giuffrida, e chiedono che si disponga la chiusura della Procedura relativa al Consorzio Ferrovie Fer Consortium in a.s. ai sensi dell'art. 118 L.F., 1 comma n. 3, nonché all'adempimento di tutte le formalità connesse alla chiusura stessa;

Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria del Consorzio Ferrovie Fer Consortium in a.s., a norma dell'art. 6 della legge 3 aprile 1979, n. 95;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria del Consorzio Ferrovie Fer Consortium con sede in Misterbianco (Catania), codice fiscale 00561120825, P. Iva 00592440879, Rea CT-0114973.

Art. 2.

I Commissari liquidatori provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria del Consorzio Ferrovie Fer Consortium in a.s.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato al Tribunale di Catania e alla Camera di commercio di Catania per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 16 gennaio 2018

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro
LA VIA

18A00589

DECRETO 16 gennaio 2018.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «CO.B.NA - società consortile per azioni», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto-legge 3 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/06);

Visto il decreto del Ministro dell'Industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 marzo 1996, con il quale la S.p.a. F.lli Costanzo è stata posta in amministrazione straordinaria, ai sensi della citata legge n. 95/79;

Visto il decreto del Ministro dell'Industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 2 maggio 1997, con il quale ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 95/79, è stata posta in amministrazione straordinaria la CO.B.NA- società consortile per azioni, con sede in Napoli, partita I.V.A. e codice fiscale n. 03782560639, REA

di Napoli n. 0344430, e sono stati preposti alla stessa procedura il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza nominati nella procedura madre della S.p.a. F.lli Costanzo;

Visto il decreto ministeriale in data 2 gennaio 2003, con il quale sono stati nominati commissari liquidatori delle procedure sopra citate i signori dott. Diego Montanari, dott. Rosario Fatuzzo e avv. Concetto Palumbo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della sopra citata legge n. 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del gruppo Costanzo in amministrazione straordinaria i signori avv. Sebastiano Leonardi, dott. Diego Montanari e dott.ssa Carmela Regina Silvestri;

Visto il provvedimento ministeriale in data 30 settembre 2015 con il quale è stato autorizzato il deposito presso il Tribunale di Napoli del bilancio finale di liquidazione, rendiconto finale e piano di riparto finale della CO.B.NA- società consortile per azioni in a.s., redatti ai sensi dell'art. 213 L.F.;

Vista l'istanza acquisita al protocollo n. 0505960 del 15 novembre 2017, con la quale i commissari liquidatori riferiscono dell'avvenuto deposito presso il Tribunale di Napoli del bilancio finale di liquidazione, del rendiconto finale della gestione e del piano di riparto finale della CO.B.NA - società consortile per azioni in a.s., nonché della pendenza di un contenzioso a seguito della opposizione del creditore FED;

Tenuto conto che con provvedimento del giudice delegato in data 28 gennaio 2016 è stato dichiarato esecutivo il progetto di riparto finale della società, autorizzato il pagamento di tutti i creditori e disposto l'accantonamento di € 271.240,61, a fronte del giudizio di opposizione del creditore FED pendente in Cassazione;

Preso atto, secondo quanto riferito in istanza, che la procedura dispone di liquidità per € 295.234,00 giacenti sul conto corrente aperto presso il Credito Siciliano, di cui € 271.240,61 vincolati al sopra citato giudizio pendente in Cassazione, ed il residuo destinato al pagamento delle spese legali, eventuali spese di soccombenza e spese di chiusura della procedura;

Vista la comunicazione prot. 0521681 del 27 novembre 2017 relativa all'avvenuta apertura dei libretti di deposito a risparmio intestati ai sette creditori irreperibili;

Visto l'art. 118 L.F, comma 2, nella parte in cui prevede che «La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'art. 43 L.F.»;

Preso atto che i commissari chiedono che si disponga la chiusura della Procedura relativa alla CO.B.NA - società consortile per azioni in a.s. ai sensi dell'art. 118, primo comma, n 3 L.F., mantenendo aperta la Società per le attività connesse al giudizio in Cassazione dal cui esito potrà derivare, in caso di esito favorevole alla procedura la predisposizione di un riparto supplementare, ovvero, in caso di esito negativo, il pagamento della somma accantonata in favore del creditore FED S.p.a.;

Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della CO.B.NA- società consortile per azioni in a.s., a norma dell'art. 6 della legge 3 aprile 1979, n. 95,

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della CO.B.NA - società consortile per azioni con sede in Napoli, partita I.V.A. e codice fiscale n. 03782560639, REA di Napoli n. 0344430.

Art. 2.

I commissari liquidatori provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della CO.B.NA- società consortile per azioni in a. s.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato al Tribunale di Napoli e alla Camera di commercio di Napoli per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 16 gennaio 2018

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro
LA VIA

18A00590

DECRETO 16 gennaio 2018.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.A. R.T.A. - Realizzazioni Turistiche Alberghiere», in Misterbianco.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto-legge 3 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/06);

Visto il decreto del Ministro dell'Industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 marzo 1996, con il quale la S.p.a. F.lli Costanzo è stata posta in amministrazione straordinaria, ai sensi della citata legge n. 95/79;

Visto il decreto del Ministro dell'Industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 2 maggio 1997 con il quale ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 95/79, è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. R.T.A. - Realizzazioni Turistiche Alberghiere con sede in Misterbianco (Catania), codice fiscale e partita I.V.A. n. 00133640870, REA di Catania n. 080131 e sono stati preposti alla stessa procedura il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza nominati nella procedura madre della S.p.a. F.lli Costanzo;

Visto il decreto ministeriale in data 2 gennaio 2003, con il quale sono stati nominati commissari liquidatori delle procedure sopra citate i signori dott. Diego Montanari, dott. Rosario Fatuzzo e avv. Concetto Palumbo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 04 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della sopra citata legge n. 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del gruppo Costanzo in amministrazione straordinaria i signori avv. Sebastiano Leonardi, dott. Diego Montanari e dott.ssa Carmela Regina Silvestri;

Visto il provvedimento ministeriale in data 21 settembre 2015 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Catania del rendiconto della gestione, del bilancio finale della liquidazione e del piano di riparto finale redatti ai sensi dell'art. 213 L.F. per la R.T.A. - Realizzazioni Turistiche Alberghiere in a.s.;

Vista l'istanza acquisita al protocollo n. 0505953 del 15 novembre 2017, con la quale i commissari liquidatori riferiscono del deposito presso il Tribunale del bilancio finale di liquidazione, del rendiconto finale della gestione e del piano di riparto finale della R .T.A. - Realizzazioni Turistiche Alberghiere in a.s., della comunicazione ai creditori a mezzo pec , della assenza di contestazioni di terzi e dell'avvenuta esecuzione del piano medesimo;

Visto l'art. 118 L.F, comma 1 n 3 e comma 2, nella parte in cui prevede che «La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'art. 43 L.F.»;

Tenuto conto che nell'istanza sopra citata i commissari liquidatori riferiscono che, rispetto al piano di riparto finale eseguito, è stato necessario procedere ad alcuni accantonamenti a valere sulle liquidità della procedura giacenti presso il Credito Siciliano pari ad € 3.637.545, come di seguito precisato:

€ 630.929,44 accantonati e vincolati all'esito del giudizio promosso dal notaio Grassi Bertazzi;

€ 2.927.816,28 accantonati e vincolati all'esito dei giudizi con l'Agenzia delle Entrate;

€ 1.128,00 accantonati per il creditore Euroimpianti di Finocchiaro V.

€ 137,31 accantonati per gli eredi del notaio portale.

Preso atto della comunicazione prot. 0521677 del 27 novembre 2017 con la quale i commissari riferiscono dell'avvenuta apertura dei libretti di deposito a risparmio intestati ai creditori irreperibili e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 118, comma 1 n 3 e comma 2, salva la possibilità di effettuare riparti supplementari all'esito della definizione dei contenziosi pendenti con destinazione delle liquidità in favore del creditore ipotecario Sicilcassa in l.c.a., così come specificato nel progetto di riparto finale della procedura;

Tenuto conto altresì della ulteriore previsione relativa alla eventualità che altre somme possano essere assegnate alla R.T.A., entro i limiti di quanto la stessa R.T.A. S.p.a. in a.s. ha ripartito in favore di Sicilcassa in l.c.a.;

Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della R.T.A. - Realizzazioni Turistiche Alberghiere in a.s., a norma dell'art. 6 della legge 3 aprile 1979, n. 95;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. R.T.A. - Realizzazioni Turistiche Alberghiere con sede in Misterbianco (Catania), codice fiscale e partita I.V.A. n. 00133640870, REA di Catania n. 080131.

Art. 2.

I commissari liquidatori provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. R.T.A. - Realizzazioni Turistiche Alberghiere in a.s.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2018

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro
LA VIA

18A00591

DECRETO 16 gennaio 2018.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «COS.AFRA. Società Consortile per Azioni», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto-legge 3 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/06);

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 marzo 1996, con il quale la S.p.A. F.lli Costanzo è stata posta in amministrazione straordinaria, ai sensi della citata legge n. 95/79;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 11 febbraio 1997, con il quale ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 95/79, è stata posta in amministrazione straordinaria la COS.AFRA. Società Consortile per Azioni, con sede sociale in Napoli, codice fiscale e partita iva 04174400632, Rea NA - 0351406, e sono stati preposti alla stessa procedura il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza nominati nella procedura madre della SpA F.lli Costanzo;

Visto il decreto ministeriale in data 2 gennaio 2003, con il quale sono stati nominati commissari liquidatori delle procedure sopra citate i signori dott. Diego Montanari, dott. Rosario Fatuzzo e avv. Concetto Palumbo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della sopra citata legge n. 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del gruppo Costanzo in amministrazione straordinaria i signori avv. Sebastiano Leonardi, dott. Diego Montanari e dott.ssa Carmela Regina Silvestri;

Visto il provvedimento ministeriale in data 30 settembre 2015 con il quale è stato autorizzato il deposito presso il Tribunale di Napoli del rendiconto della gestione, del bilancio finale e del piano di riparto finale della COS. AFRA. in a.s., redatti ai sensi dell'art. 213 L.F.;

Vista l'istanza acquisita al protocollo n. 0505956 del 15 novembre 2017, con la quale i commissari liquidatori riferiscono del provvedimento del giudice delegato che in data 28 gennaio 2016 ha dichiarato esecutivo il piano di riparto finale depositato e della effettuazione dei pagamenti visti nel suddetto piano;

Visto l'art. 118 L.F, comma 2, nella parte in cui prevede che «La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'art. 43 l.f»;

Rilevato che la procedura in esame è tuttora creditrice della CO.B.NA in a.s. per un importo di euro 40.050,63, vincolato al contenzioso pendente in Cassazione tra la stessa CO.B.NA ed il suo creditore FED, e che, un eventuale esito del giudizio favorevole alla procedura, avrebbe l'effetto del pagamento da parte della CO.B.NA dell'importo di euro 40.050,63 in favore della COS.AFRA.;

Tenuto conto che con nota prot. 0521685 del 27 novembre 2017 i commissari riferiscono di aver provveduto ad aprire dei libretti di deposito a risparmio intestati ai ventinove creditori irreperibili;

Preso atto che i commissari chiedono che si disponga la chiusura della procedura relativa alla COS.AFRA. ai sensi dell'art. 118, primo comma, n. 3 L.F., mantenendo aperta la Società per le eventuali attività di ripartizione per l'ipotesi dell'incasso del credito vantato nei confronti della CO.B.NA;

Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della COS.AFRA. in a.s., a norma dell'art. 6 della legge 3 aprile 1979, n. 95;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della COS.AFRA. Società Consortile per Azioni con sede sociale in Napoli codice fiscale e partita iva 04174400632, Rea NA - 0351406.

Art. 2.

I commissari liquidatori provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della COS. AFRA. in a.s..

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato al Tribunale di Napoli e alla Camera di Commercio di Napoli per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 16 gennaio 2018

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro
LA VIA

18A00592

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 gennaio 2018.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza. (Ordinanza n. 500).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza, nonché la delibera del 25 marzo 2016 con cui ne è stata disposta la proroga per ulteriori centottanta giorni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 292 del 19 ottobre 2015, con la quale sono state adottate misure urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza sopra indicato;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 402 dell'8 novembre 2016, con la quale sono state adottate misure per favorire e regolare il subentro della regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in rassegna;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

D'intesa con la regione Emilia Romagna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la conclusione delle attività finalizzate al superamento del contesto di criticità di cui in premessa, nonché delle relative procedure amministrativo-contabili, la contabilità speciale n. 5981 - intestata al direttore dell'agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 402 dell'8 novembre 2016 - rimane aperta fino al 19 settembre 2019.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

18A00677

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 gennaio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Hexal», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 64/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Sandoz S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lansoprazolo Hexal»;

Vista la domanda con la quale la società Sandoz S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 037131063, A.I.C. n. 037131190;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 9 ottobre 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 ottobre 2017;

Vista la deliberazione n. 31 del 30 novembre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LANSOPRAZOLO HEXAL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/AL; A.I.C. n. 037131063 (in base 10); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,97; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,44; nota AIFA 1-48;

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/AL; A.I.C. n. 037131190 (in base 10); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,36; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,92; nota AIFA 1-48.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Lansoprazolo Hexal» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lansoprazolo Hexal» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 gennaio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A00614

DETERMINA 17 gennaio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Aurobindo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 65/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo svi-

luppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pantoprazolo Aurobindo»;

Vista la domanda con la quale la società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. nn. 043494044 e 043494145;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 9 ottobre 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 ottobre 2017;

Vista la deliberazione n. 31 del 30 novembre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PANTOPRAZOLO AUROBINDO nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister PA/Al/PVC/Al; A.I.C. n. 043494044 (in base 10); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,88; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,28; nota AIFA 1 e 48;

«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister PA/Al/PVC/Al; A.I.C. n. 043494145 (in base 10); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,18; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,47; nota AIFA 1 e 48.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pantoprazolo Aurobindo» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantoprazolo Aurobindo» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 gennaio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A00613

DETERMINA 17 gennaio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Aurobindo Italia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 66/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento

recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pantoprazolo Aurobindo Italia»;

Vista la domanda con la quale la società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. nn. 038740054 e 038740181;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 9 ottobre 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 ottobre 2017;

Vista la deliberazione n. 31 del 30 novembre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PANTOPRAZOLO AUROBINDO ITALIA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL; A.I.C. n. 038740181 (in base 10) ; classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,18; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,47; nota AIFA 1 e 48;

«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL; A.I.C. n. 038740054 (in base 10); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,88; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,28; nota AIFA 1 e 48.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pantoprazolo Aurobindo Italia» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantoprazolo Aurobindo Italia» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 gennaio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A00612

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2018.

Schema di disciplinare di gara con procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. (Bando-tipo n. 2/2018).

L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Il Consiglio dell'autorità, nella seduta del 10 gennaio 2018, ha approvato il Bando - tipo n. 2, adottato ai sensi dell'art. 213, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., unitamente alla nota illustrativa ed alla Relazione AIR.

Il Bando - tipo n. 2 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione, secondo il termine di cui all'art. 213, comma 17-*bis* del decreto legislativo n. 50/2016.

Roma, 10 gennaio 2018

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 17 gennaio 2018.

p. Il segretario: GRECO

Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 2 del 10 gennaio 2018

Bando-tipo n. 2

Schema di disciplinare di gara

Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

DISCIPLINARE DI GARA

AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente Disciplinare si applica a tutte le procedure aperte bandite dalle Amministrazioni che operano nei settori ordinari per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
Non è obbligatorio l'utilizzo del presente Bando-tipo in caso di gare bandite dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'acquisto centralizzato dei servizi di pulizia mediante convenzioni o accordi quadro. È nella facoltà della stazione appaltante utilizzare il Bando-tipo n. 2, limitatamente alle parti compatibili con le specificità delle gare da essi bandite.
La circostanza che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di scostamento dalle previsioni del Disciplinare, pertanto, in caso di gara telematica le stazioni appaltanti apporteranno le opportune modifiche al testo del Disciplinare.
Le parti del presente Disciplinare tipo, indicate con carattere normale, rappresentano l'ipotesi base di formulazione, vincolanti nel senso indicato nella Nota illustrativa. In tale modello base sono evidenziate le parti variabili o opzionali, mediante il ricorso a simboli grafici, corsivo o parentesi quadre, come di seguito specificato. Per un corretto utilizzo del modello, si raccomanda un'attenta lettura della Nota illustrativa.

INFORMAZIONI DA RIPORTARE IN BASE ALLE ESIGENZE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Gli spazi lasciati liberi devono essere compilati dalla stazione appaltante in base alle caratteristiche specifiche dell'appalto. In tali parti, talvolta evidenziate tra parentesi quadre, sono contenuti esempi o è fornita una descrizione di come potrebbe essere riempito il relativo spazio da parte delle stazioni appaltanti.

Ad esempio:

«La domanda di partecipazione è redatta, in bollo *[ove la stazione appaltante abbia redatto un modello inserire la seguente frase: "*preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. ....*"]* e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni...»

A. IPOTESI ALTERNATIVE

Le clausole alternative sono segnalate dalle espressioni: ***[o in alternativa]*** o ***[oppure]***. La stazione appaltante sceglie la clausola che ritiene più opportuna.
Ad esempio:

«fatturato globale minimo annuo ....

[o in alternativa]

fatturato globale medio annuo..................»

B. PARTI EVENTUALI E FACOLTATIVE

Le clausole eventuali e facoltative sono precedute da espressioni quali ***[Facoltativo]***, ***[Se richiesto…]***, ***[In caso di …]*** etc. La stazione appaltante sceglie se inserire o meno la clausola.
Ad esempio:

«[Facoltativo: in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.»

C. PARTI VINCOLANTI

Le restanti parti sono vincolanti nel senso indicato nella nota illustrativa.

D. INDICAZIONI OPERATIVE

In appositi riquadri contrassegnati dall'annotazione *N.B.: ....* sono fornite indicazioni operative utili alla stazione appaltante per la stesura del disciplinare. Tali riquadri andranno omessi nel disciplinare compilato dalla stazione appaltante.

Ad esempio:

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Talvolta sono fornite, tra parentesi quadre, ulteriori indicazioni operative che andranno omesse nel disciplinare compilato dalla stazione appaltante.

Ad esempio:

«[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice».

E. ISTRUZIONI RELATIVE AGLI ALLEGATI

Gli allegati nn. 1, 2 e 3 al Disciplinare contengono esempi di schede di descrizione dei fabbisogni delle stazioni appaltanti e proposte di possibili criteri di valutazione dell'offerta tecnica, correlati ad uno schema di presentazione della medesima da fornire agli operatori economici.
Tutte le tabelle contenute nei suddetti allegati sono liberamente modificabili, senza onere di motivazione. La stazione appaltante può, in ogni caso, non utilizzare tali modelli sostituendoli con schemi propri.

Le tabelle A e B (allegato n. 1) relative alle "superfici e finiture" ed agli "elementi" oggetto del servizio devono essere opportunamente adattate e modificate in funzione della struttura dell'immobile e degli elementi ivi presenti, anche in ragione del livello di dettaglio che le stazioni appaltanti sono in grado di fornire. Le tabelle C e D (allegato n. 1) sono modificate in base agli effettivi fabbisogni della stazione appaltante.

La tabella E (allegato n. 1) è compilata sulla base degli elementi forniti dall'appaltatore uscente.

L'allegato n. 2 contiene esempi di criteri di valutazione dell'offerta tecnica, forniti esclusivamente a titolo dimostrativo. L'individuazione dei criteri di valutazione è rimessa alla totale discrezionalità della Stazione Appaltante che, nel compilare il disciplinare, potrà attingere a quelli proposti o formularne altri ritenuti più adeguati alla gara. Le tabelle C del medesimo allegato riportano criteri premianti tratti dai d.m. relativi ai CAM di riferimento, ai sensi degli articoli 34, comma 2 e 95, comma 6 del Codice.

L'allegato n. 3 contiene un esempio di schema di redazione dell'offerta tecnica correlato ai criteri di valutazione della medesima contenuti nell'allegato n. 2. Lo schema di offerta tecnica deve essere adattato in base ai criteri prescelti per la valutazione dell'offerta tecnica.

Le stazioni appaltanti non sono tenute a fornire uno schema di offerta tecnica. L'adozione di tale documento è, tuttavia, consigliabile al fine di consentire ai concorrenti di presentare un'offerta tecnica che permetta una più facile individuazione degli elementi da valutare, agevolando la comparabilità delle offerte e la trasparenza delle operazioni dell'attribuzione dei punteggi tecnici.

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI … *[sintetica descrizione dei servizi/forniture oggetto dell'appalto]*

1. PREMESSE

Con determina/decreto a contrarre n. .... del ………….……, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di pulizia ....[*indicare esattamente l'oggetto dell'appalto, descrivendo la prestazione principale e secondarie, se previste*]

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è ....[codice NUTS..................]

CIG………………………… CUI …………….. CUP ....*[indicare solo se obbligatorio]*

[In caso di suddivisione in lotti]

lotto 1 CIG....................... CUI …………….. CUP ....*[indicare solo se obbligatorio]*

lotto 2 CIG....................... CUI …………….. CUP ....*[indicare solo se obbligatorio]*

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è ....……*[indicare nome e cognome]*.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti ……. *[indicare i documenti parte del progetto tra cui obbligatoriamente capitolato speciale descrittivo e prestazionale e schema di contratto]*;
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara;
4) *DUVRI;*
5) *[ove presente]* Patto di integrità/protocollo di legalità ……. *[indicare il riferimento normativo o amministrativo, es. legge regionale n. … del........, delibera n… del … da cui discende l'applicazione del suddetto patto/protocollo];*
6) .... *[indicare eventuali altri allegati]*.

Il progetto di cui al n. 1 è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 24 maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" *[Nel caso di bandi per l'affidamento dei servizi di sanificazione in strutture sanitarie sostituire il riferimento al d.m. 24 maggio 2012 con "d.m. 18 ottobre 2016 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti"]*.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www ....[*indicare l'indirizzo completo delle pagine relative*].

[Facoltativo] La documentazione di gara è disponibile anche ….. *[indicare luogo, orari e condizioni. es. presso gli uffici del RUP siti in ……………………………. nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore ……. alle ore ……., previo appuntamento telefonico al numero ………… entro il ......(data del termine per la presa visione).* Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo ....*[posta elettronica/PEC]*, almeno ....*[indicare il numero dei giorni es. 10]* giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni *[ai sensi dell'art. 60, comma 3 del Codice, in caso di procedura accelerata sostituire con* "quattro giorni"*]* prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet http://www. ....[*indicare l'indirizzo del profilo del committente dove sono pubblicati i chiarimenti*].

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

N.B.: in caso di appalti particolarmente complessi sotto il profilo tecnico, la stazione appaltante può stabilire un termine di risposta alle richieste di chiarimenti anteriore a quello minimo di sei giorni imposto dalla norma, contestualmente adeguando il termine per la proposizione delle richieste di chiarimento.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC ………*[indicare l'indirizzo PEC della stazione appaltante]* e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché: ....*[motivare la mancata suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice]*.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P *(principale)* S *(secondaria)*	Importo
1				
2				
3				
			Importo totale a base di gara	

L'importo a base di gara è al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € .... Iva *[indicare valore pari a € 0,00 in caso di assenza di rischi]* e **non è soggetto a ribasso.**

L'appalto è finanziato con …………. *[descrivere le fonti di finanziamento*].

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"]* comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € …………………... calcolati sulla base dei seguenti elementi ……………… *[precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato]*.

[In caso di servizi di pulizia e sanificazione in ambito sanitario] L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i "prezzi di riferimento in ambito sanitario per i servizi di pulizia e sanificazione" di cui alla delibera dell'ANAC n. … del … *[la stazione appaltante indica la delibera di riferimento vigente alla data di pubblicazione del bando]* in relazione alla stima dei fabbisogni dettagliati nel progetto allegato al presente disciplinare.

N.B.: *la stazione appaltante deve dettagliare le modalità di calcolo della base d'asta, esplicitando le componenti e le relative quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento.*

[o in alternativa, in caso di suddivisione in lotti, sostituire il testo precedente con quello seguente fino a ***]

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella n. 2 – Descrizione dei lotti

Numero Lotto	oggetto del lotto	CIG

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

[Ripetere per ogni lotto]

Lotto n..........*[indicare il numero di lotto]* ***CIG ....***

Tabella n. 3 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P *(principale)* S *(secondaria)*	Importo
1				
2				
3				
			Importo totale a base di gara	

L'importo a base di gara è al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € .... Iva *[indicare valore pari a € 0 in caso di assenza di rischi]* e **non è soggetto a ribasso.**

L'appalto è finanziato con …………. *[descrivere le fonti di finanziamento]*.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"]* comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € ……………… calcolati sulla base dei seguenti elementi ……………… *[la stazione appaltante precisa gli elementi attraverso i quali è pervenuta alla determinazione del costo stimato]*.

[In caso di servizi di pulizia e sanificazione in ambito sanitario] L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i "prezzi di riferimento in ambito sanitario per i servizi di pulizia e sanificazione" di cui alla delibera dell'ANAC n. … del … *[la stazione appaltante indica la delibera di riferimento vigente alla data di pubblicazione del bando]* in relazione alla stima dei fabbisogni dettagliati nel progetto allegato al presente disciplinare.

N.B.: la stazione appaltante deve dettagliare le modalità di calcolo della base d'asta, esplicitando le componenti e le relative quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento.

***

[Facoltativo: limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti] Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di …. lotti *[inserire il numero massimo di lotti a cui si può partecipare]*, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del Codice. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per ……….*[indicare il criterio per la individuazione dei lotti ai quali riferire la domanda di partecipazione, ad es. i lotti di maggiore dimensione]*.

[Facoltativo: limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti] Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. …. lotti *[inserire il numero massimo di lotti aggiudicabili]*, che saranno individuati sulla base del criterio …………… *[ai sensi dell'art. 51, co. 3 del Codice, la stazione appaltante definisce il criterio, che deve essere oggettivo e non discriminatorio, per determinare quali lotti saranno aggiudicati]*.

[Facoltativo: associazione di lotti al medesimo offerente] La stazione appaltante si riserva di aggiudicare in forma associata i lotti nn.......... *[indicare i lotti specifici]* al medesimo offerente, ai sensi dell'art. 51, comma 4 del Codice. La modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti è la seguente: …………………….... *[indicare il criterio mediante cui effettuare la valutazione comparativa]*.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di ....…*[indicare mesi/anni]*, decorrenti dalla data di ....…*[indicare il termine iniziale; es. la sottoscrizione del contratto*].

[*In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto]*

[Facoltativa: nel caso in cui oggetto dell'appalto siano anche forniture periodiche accessorie ai servizi] La fornitura dei prodotti ……………………… *[specificare i prodotti oppure indicare il documento in cui sono elencati]* è effettuata ....*[indicare i termini per l'esecuzione della fornitura es. entro 30 giorni; con cadenza quindicinale secondo quanto specificato nel progetto, etc.]*, decorrenti dalla data di ....…[*indicare il termine iniziale, es. la sottoscrizione del contratto]*.

[*In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto*].

4.2 OPZIONI E RINNOVI

[Facoltativo: rinnovo del contratto] La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ……*[indicare una durata non superiore a quella del contratto iniziale],* per un importo di € ……………..……, al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno …… *[indicare i giorni/mesi]* prima della scadenza del contratto originario.

N.B. il valore dei servizi analoghi deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice.

[Facoltativo: affidamento di servizi analoghi] La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati ……………………………… *[precisare le prestazioni oggetto dell'eventuale affidamento]*, per una durata pari a ………… *[indicare il periodo]* per un importo stimato complessivamente non superiore ad € …………. al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze *[In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare se necessario il lotto al quale si riferisce tale facoltà]*.

N.B. il valore dei servizi analoghi deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice.

[Facoltativo: modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice] Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi :…………………………………. [*indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la portata e la natura delle modifiche contrattuali, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Le clausole di revisione dei prezzi tengono conto dei prezzi di riferimento, ove definiti, ovvero fissano il parametro da utilizzare per l'aggiornamento del prezzo. Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto.*

N.B.: ove quantificabile, indicare il valore massimo stimato della modifica che deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice.

[Facoltativo: opzione di proroga tecnica] La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

N.B.: ove quantificabile, indicare il valore massimo stimato della modifica che deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice.

[In caso di inserimento di una o più delle suddette clausole facoltative] Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad €...................... al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti indicare il valore massimo stimato di ciascun lotto]*.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"]* in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]* in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]* in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"]. I*n caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

[Facoltativo: in caso di limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti di cui al punto 3] I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese, rispettando il limite di partecipazione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

[Facoltativo: qualora la stazione appaltante richieda una forma giuridica specifica ai raggruppamenti] I raggruppamenti di operatori economici, dopo l'aggiudicazione, dovranno assumere, ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Codice, la forma di............[*inserire la forma giuridica specifica*].

[Facoltativo: in caso di specifiche condizioni di esecuzione per i raggruppamenti] I raggruppamenti di operatori economici, nell'esecuzione dell'appalto, dovranno rispettare, ai sensi dell'art. 45 comma 5 del Codice, le seguenti condizioni: …. *[inserire le condizioni richieste che devono essere proporzionate e giustificate da ragioni oggettive]*.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. ***black list*** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

[In caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti *[ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]*.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

N.B: le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti, qualora questi siano proporzionati, ragionevoli oltre che pertinenti e logicamente connessi all'oggetto dell'appalto e allo scopo perseguito.

In caso di lotto unico occorre che la stazione appaltante stabilisca criteri di partecipazione di cui all'art. 83 del Codice tali da consentire l'accesso anche alle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 30, co. 7 del Codice.

I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere esclusivamente elencati nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Per le imprese che svolgono servizi di pulizia, **iscrizione** al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza **almeno alla fascia di classificazione** "….."*[la stazione appaltante indica la fascia di classificazione]*, di cui all'art. 3 del citato decreto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) ***[Se previsti altri servizi aggiuntivi e connessi al servizio di pulizia]*** Per le imprese che svolgono servizi aggiuntivi e connessi al servizio di pulizia, **iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con i suddetti servizi.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) ***[Facoltativo]*** **Fatturato globale minimo annuo** riferito a ciascuno degli ultimi n.….. *[indicare da uno a massimo tre]* esercizi finanziari disponibili di €...................................IVA esclusa; tale requisito è richiesto .... *[indicare le precise motivazioni ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice]*;

[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente]

[o in alternativa al fatturato minimo annuo]

Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. ….. *[indicare da uno a massimo tre]* esercizi finanziari disponibili non inferiore ad €……….IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto .... *[indicare le precise motivazioni ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice]*;

[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente]

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- ………………………………….. *[la stazione appaltante indica altri eventuali mezzi di prova]*.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

d) *[Facoltativo]* Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n.….. *[indicare da uno a massimo tre]* esercizi finanziari disponibili di € .... IVA esclusa.

Il settore di attività è ....*[il settore di attività deve essere individuato in senso ampio, quale ambito di attività in cui si inserisce l'oggetto dell'appalto e non coincidente con esso]*.

Tale requisito è richiesto ………………… [*indicare le precise motivazioni ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice*].

[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente]

[o in alternativa al fatturato specifico annuo]

Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. ….. *[indicare da uno a massimo tre]* esercizi finanziari disponibili non inferiore ad €………….. IVA esclusa.

Il settore di attività è ....*[il settore di attività deve essere individuato in senso ampio, quale ambito di attività in cui si inserisce l'oggetto dell'appalto e non coincidente con esso]*.

Tale requisito è richiesto ………………… [*indicare le precise motivazioni ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice*].

[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente]

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante *[la stazione appaltante indica i mezzi di prova]*:

- ………………………
- ……………………..…

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

N.B.: ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, il valore del fatturato annuo richiesto non può superare il doppio del valore annuo stimato dell'appalto. La stazione appaltante può derogare a tale prescrizione in circostanze adeguatamente motivate in relazione a rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture oggetto dell'affidamento.

e) ***[Facoltativo]*** **Rispetto**, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. b) del Codice, dei **rapporti tra attività e passività** di seguito indicati, desunti dal conto annuale riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni .... *[indicare da uno a max due esercizi di riferimento]*.

[la stazione appaltante specifica il tipo di indicatore richiesto e il valore soglia dello stesso]

- ………………………
- ……………………..…

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante *[la stazione appaltante, a seconda del tipo di rapporto richiesto, indica i documenti per la dimostrazione del requisito]:*

- ………………………
- ……………………..…

f) ***[Facoltativo]*** **Possesso**, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente **copertura assicurativa** .... per un massimale non inferiore a n. ....volte l'importo a base di gara *[stabilire la quantificazione del massimale assicurativo]*.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

g) ***[Facoltativo]*** **Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio *[la stazione appaltante selezione una o più delle successive opzioni]*:

- ***[in caso di servizio "di punta"]*** un servizio analogo a ……………. *[indicare il tipo di servizio analogo che si richiede]* di importo minimo pari a € …………..…. *[In caso di richiesta di più di un servizio di punta ripetere la dicitura per ogni servizio]*.
- ***[in caso di elenco di servizi]*** servizi analoghi a ……………...*[indicare il tipo di servizi analoghi che si richiedono]* di importo complessivo minimo pari a € …………………*[In caso di richiesta di più di un elenco di servizi ripetere la dicitura per ogni servizio]*.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ………………………………….. *[indicare altri eventuali mezzi di prova];*

- …………………………………... *[indicare altri eventuali mezzi di prova].*

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- …………………………………... *[indicare altri eventuali mezzi di prova]*
- …………………………………... *[indicare altri eventuali mezzi di prova]*

N.B.: ai sensi dell'allegato XVII, parte II lett. a) punto ii, del Codice, al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza la stazione appaltante può prendere in considerazione un periodo più ampio degli ultimi tre anni.

h) ***[Facoltativo]*** **Tecnici o organismi tecnici** che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico (anche responsabili del controllo della qualità) con le seguenti qualifiche………………*[la stazione appaltante indica le qualifiche richieste)* per un numero di unità minime pari a n.…

La comprova del requisito è fornita mediante ………………….. *[la stazione appaltante specifica i documenti richiesti].*

i) ***[Facoltativo: in caso di richiesta della certificazione del sistema di gestione della qualità]*** **Possesso** di una **valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (valido anche 9001:2008 fino a settembre 2018), idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1,* per i servizi di pulizia da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti *[ad es.: UNI EN 13549],* valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati, come certificazioni rilasciate da organismi accreditati da Enti firmatari di Accordi MLA IAF/EA, che accreditano anche secondo specifiche tecniche o schemi nazionali/locali es: norme UNI o CEI, o documenti pre-normativi come PdR di UNI o CWA di CEN.

j) ***[Facoltativo: in caso di richiesta della certificazione del sistema di gestione ambientale]*** **Possesso** di una **valutazione di conformità** del proprio sistema **di gestione ambientale** a ………… *[indicare il sistema EMAS o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'art. 45 del Reg. CE 1221/2009 oppure indicare le norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali, ad esempio: UNI EN ISO 14001]* idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia.

La comprova del requisito è fornita mediante ………………. *[la stazione appaltante indica* "registrazione EMAS" *oppure, in caso di ISO 14001,* "un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI–EN ISO/IEC 17021-1, per i servizi di pulizia da un Ente nazionale unico di

accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008*"]*.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

N.B: successivamente all'adozione del Regolamento UE Ecolabel per i servizi di pulizia, le stazioni appaltanti adegueranno la formulazione della clausola alle previsioni di quest'ultimo.

k) ***[Facoltativo]*** Possesso di **attrezzature tecniche, materiale ed equipaggiamento** secondo le caratteristiche minime di seguito indicate .... *[descrivere le caratteristiche richieste]*

La comprova del requisito è fornita mediante ………………….. *[la stazione appaltante specifica i documenti richiesti]*.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per le imprese che svolgono servizi di pulizia, il **requisito relativo all'iscrizione** al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui al **punto 7.1 lett. a)**deve essere posseduto da:

a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Tutti i soggetti indicati alle lett. a) e b) devono essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al paragrafo **7.1 lett. a)**. L'impresa capogruppo mandataria deve possedere detto requisito in misura maggioritaria.

[Facoltativo] L'impresa capogruppo mandataria deve essere iscritta ad una fascia di classificazione non inferiore alla fascia "…….".

[Se richiesti altri servizi aggiuntivi e connessi al servizio di pulizia]

Le imprese che svolgono servizi aggiuntivi e connessi ai servizi di pulizia devono possedere il requisito relativo all'iscrizione **di cui al punto 7.1 lett. b)**.

[Se richiesto requisito di fatturato globale] Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

[o in alternativa]

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: ……………………… *[la stazione appaltante indica l'eventuale percentuale/altra misura specifica richiesta per la mandataria e/o per la/le mandante/i]*. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

[Se richiesto requisito di fatturato specifico] Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 7.2 lett. d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

[o in alternativa]

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 7.2 lett. d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito indicati: ……………………… *[la stazione appaltante indica l'eventuale percentuale/altra misura specifica richiesta per la mandataria e/o per la/le mandante/i]*. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

[Se richiesto il requisito relativi a rapporti minimi tra attività e passività] Il requisito relativo ai rapporti minimi tra attività e passività richiesti al precedente punto **7.2 lett. e)** deve essere soddisfatto da……………[*la stazione appaltante indica quali soggetti devono possedere il requisito*].

[Se richiesto requisito relativo alla copertura assicurativa] Il requisito relativo alla copertura assicurativa ……………..… di cui al punto **7.2 lett. f)** deve essere soddisfatto da……………… [*la stazione appaltante indica quali soggetti devono possedere il requisito*].

[Se richiesta l'esecuzione di servizi analoghi]

[In caso di servizio "di punta" richiesto nella prestazione principale] Il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. g)** deve essere posseduto **per intero** dalla mandataria.

[Nel caso in cui la stazione appaltante richieda il possesso di un servizio di punta anche in una prestazione secondaria, specificherà quale soggetto dovrà possedere tale requisito in relazione alle diverse tipologie di concorrenti, ferma restando la sua non frazionabilità].

[In caso di elenco di servizi analoghi richiesti nella prestazione principale] Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. g)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

[Nel caso in cui la stazione appaltante richieda il possesso di servizi anche in una prestazione secondaria, specificherà quale soggetto dovrà possedere tale requisito in relazione alle diverse tipologie di concorrenti, fermo restando che nel raggruppamento verticale ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire. In ogni caso la stazione appaltante può prescrivere misure minime per mandanti e mandatarie].

[Se previsti ulteriori requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. da h) a k) I requisiti di cui al precedente punto **7.3 lett. ....***[indicare i riferimenti degli ulteriori requisiti richiesti]* sono posseduti da: .... [*la stazione appaltante indica quali soggetti devono possedere il requisito*].

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel** Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio di pulizia. Queste ultime devono essere in possesso dell'iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al paragrafo **7.1 lett. a)**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..

[Se richiesti altri servizi aggiuntivi e connessi al servizio di pulizia]

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici dei servizi aggiuntivi e connessi.

[Se richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3] I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

[In casi di richiesta di certificazioni del sistema di gestione della qualità e/o ambientale] Il ricorso all'avvalimento per la certificazione ….. *[specificare la relativa valutazione di conformità]* comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara *[in alternativa, in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]* sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

[Facoltativo] Ai sensi dell'art. 89, comma 3 ult. periodo, del Codice, l'operatore economico sostituisce l'ausiliaria nei seguenti casi: ………………. *[indicare i motivi non obbligatori di esclusione purché si tratti di requisiti tecnici]*.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in

caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

[In caso l'appalto comprenda più tipologie di prestazione] Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna delle seguenti prestazioni, qualora intenda subappaltarle: ………….. *[la stazione appaltante identifica le prestazioni omogenee ai fini della corretta indicazione della terna per ciascuna tipologia]*. In tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a ....[*2% del prezzo base dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice] e* precisamente di importo pari ad € ...., salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

N.B.: al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1% ovvero incrementarlo sino al 4%.

2) **una dichiarazione di impegno,** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria,

a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso ....*[la stazione appaltante indica gli estremi per il deposito mediante bonifico bancario o postale*];
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

   Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
   - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività

produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

4) avere validità per ... giorni *[almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta come indicata al successivo paragrafo 13]* dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5) prevedere espressamente:
   a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
   b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
   c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

[Facoltativo: 7), 8), 9)]

7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori [..….] giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo su ……………………*[indicare eventuali aree/locali/ oggetto di sopralluogo interessati ai servizi/forniture]* **è obbligatorio,** tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni…. *[indicare i giorni]*.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a … *[indicare indirizzo mail/PEC]* e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore ….. del giorno …….

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno ……. giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli

operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

[In caso di lotto unico] I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € ……………… secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC. n. ……del …………….*[es., n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera]* pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

[o in alternativa, in caso di suddivisione in lotti] I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. ……del …………….*[es., n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera]* pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara [*in caso di suddivisione in lotti distinti aggiungere*: *in relazione* "al lotto per il quale non è stato versato il contributo"], ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano …. *[specificare*

modalità, es. tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore …….. alle ore ……… presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in …].

Il plico deve pervenire **entro le ore ……. del giorno ……, esclusivamente all'indirizzo ….** *[tenuto conto dell'obbligo di sopralluogo, la stazione appaltante è tenuta, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, a stabilire il termine per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte]***.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente *[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*] e riportare la dicitura:

CIG ………. procedura aperta per ....

Scadenza offerte:............Non aprire

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

[Facoltativo] Le dichiarazioni ....*[specificare quali]* potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet http://www. ....[*indicare indirizzo completo delle pagine relative]*.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

[Facoltativo] Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

[Facoltativo] È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione ……………… *[la stazione appaltante specifica la tipologia di documenti, avendo riguardo in particolare alla letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc.]*.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per ………*[indicare il numero dei giorni pari ad almeno 180 giorni]* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo *[ove la stazione appaltante abbia redatto un modello inserire la seguente frase: "*preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. ....*"]* e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

<u>Il concorrente allega:</u>

a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

b) copia conforme all'originale della procura *[e ove la stazione possegga un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase:* "oppure <u>nel solo caso</u> in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura"].

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su..[*indicare dove reperire il DGUE*] secondo quanto di seguito indicato.

Parte I_– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 15.3.1;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene**, a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
6) PASSOE dell'ausiliaria;

   In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

7) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 <u>con allegata</u> copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1;
3) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. *[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, *[in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell'ANAC inserire:* "ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC"*]* che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

5. ***[in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità]*** accetta il patto di integrità/protocollo di legalità … [*indicare il riferimento normativo o amministrativo, es. legge regionale n. … del, delibera n… del … da cui discende l'applicazione del suddetto patto/protocollo]* allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);

6. ***[in caso di vigenza di codice di comportamento della stazione appaltante]*** dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con ……… reperibile a ………… *[indicare gli estremi del Codice di comportamento e dove reperirlo]* e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

7. ***[in caso di particolari condizioni di esecuzione]*** accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

8. ***[facoltativo]*** si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*"

9. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

11. dichiara di aver preso visione dei luoghi **oppure** allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

12. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

13. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

15. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis,* comma 6 della legge fallimentare.

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 15, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Ciascun **subappaltatore** e ciascuna **ausiliaria** rendono le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 14 e, ove pertinente 15, allegandole al loro DGUE.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

16. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

17. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

18. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

19. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
  a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- **in caso di RTI costituendo**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, le specifiche tecniche in esso contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al citato d.m. 24 maggio 2012 recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" *[nel caso di bandi per l'affidamento dei servizi di sanificazione in strutture sanitarie sostituire il riferimento al d.m. 24 maggio 2012 con "d.m. 18 ottobre 2016 recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti"],* nei termini in cui sono state trasfuse nel Capitolato speciale dell'appalto.

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;

b) elenco completo dei prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare nel rispetto del d.m. 24 maggio 2012 *[nel caso di bandi per l'affidamento dei servizi di sanificazione in strutture sanitarie sostituire con "d.m. 18 ottobre 2016*];

c) ***[facoltativo]*** ……. *[la stazione appaltante indica ulteriori documenti eventualmente richiesti a complemento e corredo della relazione tecnica]*.

La relazione di cui alla lett. a) è redatta ………….. *[ove la stazione appaltante abbia predisposto un apposito schema di presentazione dell'offerta (anche utilizzando l'esempio di cui all'allegato n. 3) indicare il riferimento al relativo allegato del disciplinare; ove, invece, non intenda fornire alcuno schema, la stazione appaltante specifica in questo paragrafo il contenuto necessario della relazione precisando, per ogni singolo criterio e sub-criterio di valutazione indicato nella tabella di cui al successivo punto 18.1, gli elementi che il concorrente deve illustrare ai fini della valutazione]*.

[Nel caso bandi per l'affidamento di servizi di pulizia e fornitura di prodotti per l'igiene cui si applica il d.m. 24 maggio 2012 inserire la seguente descrizione dell'elenco di cui alla lett. b)]

L'elenco di cui alla lett. b) contiene l'indicazione di tutti i prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare, riconducibili alle categorie di cui ai punti 5.3.1 (detergenti multiuso, per finestre e servizi sanitari) , 5.3.2 (disinfettanti e detergenti "superconcentrati), 5.3.3 (altri prodotti), ***[facoltativo]*** 5.3.4 (prodotti ausiliari) del d.m. 24 maggio 2012.

Tali prodotti devono, **a pena di esclusione** per irregolarità ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. a), essere conformi alle specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi di cui al capitolo 6, punto 6.1 e punto 6.2 del d.m. 24 maggio 2012.

Per i sottoelencati prodotti, il concorrente:

1) per ciascun prodotto della categoria 5.3.1, fornisce le informazioni di cui al punto 6.1.9 e, per i prodotti privi di marchio europeo Ecolabel, presenta l'allegato A, al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 6.1.1 a 6.1.8 del d.m. 24 maggio 2012;
2) per ciascun prodotto delle categorie 5.3.2 e 5.3.3, fornisce le informazioni di cui al punto 6.2.10 e presenta l'allegato B, al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 6.2.1 a 6.2.9 del d.m. 24 maggio 2012.
3) ***[facoltativo]*** per ciascun prodotto della categoria 5.3.4, le informazioni richieste dal medesimo paragrafo.

[Nel caso bandi per l'affidamento di servizi di sanificazione in strutture sanitarie cui si applica il d.m. 18 ottobre 2016 inserire la seguente descrizione dell'elenco di cui alla lett. b)]

L'elenco di cui alla lett. b) contiene l'indicazione di tutti i prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare, riconducibili alle categorie di cui ai punti 4.3.1 (detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari, anche superconcentrati); 4.3.2 (prodotti detergenti per impieghi specifici per le pulizie straordinarie) del d.m. 18 ottobre 2016.

Tali prodotti devono, **a pena di esclusione** per irregolarità ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. a), essere conformi alle specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi di cui al capitolo 5, punto 5.1 e punto 5.2 del d.m. 18 ottobre 2016.

Per i sottoelencati prodotti, il concorrente:

1) per ciascun prodotto della categoria 4.3.1, fornisce le informazioni richieste al medesimo punto ed al punto 5.1.10. Per i prodotti privi di marchio europeo Ecolabel, al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 5.1.1 a 5.1.9 del d.m. 18 ottobre 2016, fornisce le

ulteriori informazioni richieste ai predetti punti, presenta l'allegato A unitamente ai rapporti di prova e, per i prodotti superconcentrati, documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione.

2) per ciascun prodotto della categoria 4.3, fornisce le informazioni richieste al medesimo punto ed al punto 5.2.9 e, al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 5.2.1 a 5.2.8 del d.m. 18 ottobre 2016, presenta l'allegato B.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

[Facoltativo: qualora sia necessario conoscere le qualifiche professionali dei lavoratori in ragione della tipologia delle prestazioni richieste nei servizi oggetto dell'appalto] L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate delle seguenti specifiche prestazioni ……. *[la stazione appaltante individua le prestazioni in relazione alle quali, viste le loro peculiarità, ritiene necessario conoscere ex ante nominativo e qualifiche delle persone fisiche incaricate].*

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

[Facoltativo] È facoltà/obbligo del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara. I requisiti minimi che la variante deve rispettare sono i seguenti: …………………… *[specificare, ai sensi dell'art. 95, comma 14 del Codice, i requisiti minimi delle varianti che devono essere comunque collegate all'oggetto dell'appalto]*. Le modalità di presentazione delle varianti sono le seguenti: ……..*[specificare, ai sensi dell'art. 95, comma 14 del Codice, le modalità di presentazione]*.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione,** l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello……..… *[riportare i riferimenti del modello redatto dalla stazione appaltante]* allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

a) ……………………. *[indicare il valore che la stazione appaltante intende richiedere, ad es.: prezzo complessivo, ribasso percentuale, prezzi unitari, etc. In caso di richiesta di offerta su una pluralità di beni o servizi, la stazione appaltante indica i singoli valori da richiedere per ciascuno di essi],* al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

   Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

   Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

d) ***[Facoltativo]*** ………………………… [*indicare gli ulteriori elementi che gli operatori devono valorizzare i quali pur non concorrendo alla formazione dell'offerta economica oggetto di valutazione, servono a fissare alcuni prezzi unitari utili per eventuali proroghe/opzioni*].

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta *[in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto dell'appalto, aggiungere il periodo che segue: … "*o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare"*]*.

N.B.: quando la stazione appaltante richiede più valori che possono risultare discordanti (ad esempio prezzo e ribasso) indica anche un criterio di prevalenza.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi *[la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 10-bis del Codice, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento del punteggio complessivo]*.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	…..*[indicare punteggio]*
Offerta economica	…..*[indicare punteggio max 30]*
TOTALE	**100**

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

A		**…………………………………………..**					
n°	*criteri di valutazione*	*max punti*		*sub-criteri di valutazione*	*max punti D*	*max punti Q*	*max punti T*
1	…… *[indicare criterio]*	….	1.1	……………. *[indicare sub-criterio]*	….		….
			1.2	……………. *[indicare sub-criterio]*	….		….
2	….. *[indicare criterio]*	….	2.1	……………. *[indicare sub-criterio]*	….		….
			2.2	……………. *[indicare sub-criterio]*	….		….
				Totale.	….		….

B		**…………………………………………..**					
n°	*criteri di valutazione*	*max punti*		*sub-criteri di valutazione*	*max punti D*	*max punti Q*	*max punti T*
1	…… *[indicare criterio]*	….	1.1	……………. *[indicare sub-criterio]*	….		….
			1.2	……………. *[indicare sub-criterio]*	….		….
2	….. *[indicare criterio]*	….	2.1	……………. *[indicare sub-criterio]*	….		….
			2.2	……………. *[indicare sub-criterio]*	….		….
				Totale.	….		….

[Ove previsti criteri premiali volti a valorizzare il minore impatto sull'ambiente, ai sensi dell'art. 95, comma 13 del Codice, inserire il seguente elemento]

C		**PIANO GESTIONALE DEL SERVIZIO FINALIZZATO A RIDURRE/CONTENERE GLI IMPATTI AMBIENTALI AI SENSI DEL D.M. ……..** *[inserire il riferimento]*					
n°	*criteri di valutazione*	*max punti*		*sub-criteri di valutazione*	*max punti D*	*max punti Q*	*max punti T*
…	…	…..	…	……………. *[indicare sub-criterio]*			
			…	……………. *[indicare sub-criterio]*			
				Totale.	….		….

[La stazione appaltante stabilisce i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, secondo quanto previsto all'articolo 95, comma 6 del Codice. In particolare, individua l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali di cui all'art. 34 del

Codice, o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Se la ponderazione dei criteri non è possibile per ragioni oggettive, indicare l'ordine decrescente di importanza dei criteri.
Tra i criteri individuati dalla stazione appaltante possono essere previsti i criteri premiali di cui all'articolo 95, comma 13 del Codice indicando i relativi punteggi.
In caso di varianti, ai sensi dell'art. 95, comma 14 lett.b) del Codice, i criteri di aggiudicazione devono poter essere applicati sia alle varianti sia alle offerte conformi che non sono varianti]

[Facoltativo: soglia di sbarramento al punteggio tecnico] Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a .... *[indicare la/le soglie di punteggio]* per .... *[indicare "il punteggio tecnico complessivo" oppure indicare "i seguenti criteri: ....", specificando i criteri su cui applicare lo sbarramento]*. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

[In caso di criteri qualitativi] A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo …. [*indicare il metodo prescelto – cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. V - ad esempio: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario oppure confronto a coppie, etc.]*.

N.B.: Ove la stazione appaltante ricorra al metodo di attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero ad uno, deve specificare nel bando il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione (ad es.: Ottimo = 1; buono = 0,8; adeguato = 0,6 etc.) precisando, inoltre, il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al sub-criterio esaminato (ad es.: "la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo").

[In caso di criteri quantitativi] A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo …. [*indicare il metodo prescelto – cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. IV - ad esempio: interpolazione lineare, metodo bilineare, formule non lineari, formule indipendenti, etc.]*.

[In caso di criteri tabellari] Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la *[selezionare una delle formule di seguito indicate]:*

Formula "quadratica"

$$C_i = (R_i/R_{max})^{\alpha}$$

dove:

C_i = *coefficiente attribuito al concorrente i-esimo*

R_i = *ribasso offerto dal concorrente i-esimo*

R_{max} = *ribasso dell'offerta più conveniente*

α = ……. *[si suggerisce di indicare, per il coefficiente* α *un valore compreso tra 0 e 1]*

[o in alternativa]

Formula "bilineare"

$$C_i \ (\text{per } A_i <= A_{soglia}) = X (A_i / A_{soglia})$$

$$C_i \ (\text{per } A_i > A_{soglia}) = X + (1{,}00 - X) [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove:

Ci = *coefficiente attribuito al concorrente i-esimo*

Ai = *ribasso percentuale del concorrente i-esimo*

A soglia = *media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti*

X = *0,90*

A max = *valore del ribasso più conveniente*

[o in alternativa]

Formula con interpolazione lineare

$$V_{ai} = R_a/R_{max}$$

dove:

V_{ai} = *coefficiente attribuito al concorrente (a) rispetto al requisito (i)*

R_a = *ribasso percentuale dell'offerta del concorrente (a)*

R_{max} = *ribasso percentuale dell'offerta più conveniente*

[o in alternativa]

Formula "…...................." *[Riportare la formula non lineare/indipendente prescelta tra quelle riportate nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. IV o altre].*

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:............................[*indicare, motivando la scelta, uno dei metodi - aggregativo compensatore, Electre, metodo AHP, Topsis o altri- secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI].*

[In caso di scelta del metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1] Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \ldots.. C_{ni} \times P_n$$

dove

Pi = *punteggio concorrente i*

Cai = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i*

Cbi = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i*

....

Cni = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i*

Pa = *peso criterio di valutazione a*

Pb = *peso criterio di valutazione b*

……………………………

Pn = *peso criterio di valutazione n*

[In caso di criteri con punteggi tabellari] Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

[In caso di scelta di un metodo diverso dall'aggregativo compensatore]

Il punteggio è dato...........................*[indicare il metodo di calcolo prescelto, che deve rispettare i principi contenuti nelle linee guida n. 2 del 2016 par. VI, e le relative modalità di applicazione]*.

[Facoltativo: I riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

[Facoltativo: II riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno …….., alle ore ……… presso … *[indicare l'indirizzo]* e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo .... *[specificare mezzo: es. pubblicazione sul sito informatico/PEC]* almeno ....[*indicare il numero*] giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo .... *[specificare mezzo: ad es. pubblicazione sul sito informatico/PEC, etc.*] almeno ....*[indicare il numero]* giorni prima della data fissata.

Il ……………….. *[scegliere tra RUP ovvero seggio di gara istituito ad hoc ovvero, se presente nell'organico della stazione appaltante, apposito ufficio-servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante - cfr. Linee Guida ANAC n.3/2016]* procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il

tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il …………….*[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio]* procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: ……………………………………….. *[indicare le relative modalità]*.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 *[tale prescrizione è valida fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici]*.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

N.B.: le prescrizioni che seguono sono applicabili al periodo transitorio in attesa dell'operatività dell'Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all'art. 77 del Codice. Pertanto, i commissari continueranno ad essere scelti dalla stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice. Al momento di entrata in vigore dell'Albo tali prescrizioni verranno aggiornate.

Le incompatibilità di cui all'art. 77 comma 4 del Codice trovano una deroga dal secondo cpv. del comma 4 che consente la nomina del RUP in seno alla commissione, previa valutazione con riferimento alla singola procedura.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n...........[*min. 3 max 5*] membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il..........................*[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio]* procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

[In caso di riparametrazione] La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

[In caso di soglia di sbarramento al punteggio tecnico] La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 18.1 e li comunica al..........................*[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio]* che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi *[già riparametrati, ove sia prevista la riparametrazione]* attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti *[ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento, etc.]*.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul …………..[*scegliere tra prezzo o offerta tecnica]*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al..........................*[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio]* - che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

[Facoltativo] Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e

del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.

3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni ***(stand still)*** dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni *[la stazione appaltante può stabilire un termine diverso*] dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato…............. *[indicare* "con atto pubblico notarile informatico" *oppure* "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante" *oppure* "in modalità elettronica, mediante scrittura privata"*]*.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

N.B.: nei casi di cui all'art. 103, comma 11 del Codice, la stazione appaltante modifica la clausola sopra indicata prevedendo l'esonero della garanzia, sulla base di adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione, secondo le modalità di cui al predetto articolo.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € .... La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

[Facoltativa: in caso di suddivisione dell'appalto in lotti] Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore, secondo il seguente metodo ……..*[prevedere il metodo esatto di calcolo della proporzione]*.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. 24 maggio 2012, recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" *[nel caso di bandi per l'affidamento dei servizi di sanificazione in strutture sanitarie sostituire con "d.m. 18 ottobre 2016 recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti"]*.

La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

N.B.: le stazioni appaltanti sono tenute, ai sensi degli articoli 34 e 71 del Codice, ad introdurre nel Progetto del servizio di cui all'art. 23 commi 14 e 15 del Codice (in particolare nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nello schema di contratto) le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nel d.m. 24 maggio 2012 e s.m.i., recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" oppure, nel caso di bandi per l'affidamento dei servizi di sanificazione in strutture sanitarie, nel d.m. 18 ottobre 2016 recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti".

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con

le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

[Facoltativo] A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato, riportati nella Tabella E dell'Allegato 1.

[Facoltativo] Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e sindacati.

[Facoltativo: inserimento dei lavoratori svantaggiati] Oltre alla salvaguardia dei livelli occupazionali, la stazione appaltante intende perseguire, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 8 novembre 1991, n. 381, anche lo scopo di promuovere l'inserimento di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della citata legge. A tal fine, l'aggiudicatario ha l'obbligo – una volta adempiuto quello relativo alla salvaguardia dei livelli occupazionali – di riservare una quota percentuale nell'ambito delle nuove assunzioni ai soggetti svantaggiati. Tale quota sarà definita in sede contrattuale d'accordo con la stazione appaltante, tenendo conto delle esigenze organizzative dell'aggiudicatario.

[Facoltativo: qualora per l'espletamento del servizio o della fornitura siano richieste particolari condizioni] Per l'esecuzione del servizio/fornitura oggetto del presente appalto è richiesto.................[*specificare la condizione particolare di esecuzione richiesta*], la cui accettazione è stata dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta (punto 15.3.1, n. 7). In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

[Nel caso si escluda la competenza arbitrale ex art. 209 del Codice] Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di ……................... *[indicare il foro competente],* rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

[In alternativa, nel caso di clausola compromissoria ex art. 209 del Codice] Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli artt. 205 e 206, sono deferite alla competenza arbitrale, mediante clausola compromissoria che è inserita nel contratto, salvo ricusazione da parte dell'aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 209, comma 3 del Codice, l'autorizzazione all'inserimento della clausola compromissoria è stata rilasciata con ....n............del............[*indicare il provvedimento, con numero e data, adottato dell'organo di governo, di autorizzazione all'inserimento della clausola compromissoria*].

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

ALLEGATO 1 – ESEMPIO DI RILEVAZIONI UTILI A DEFINIRE L'AMBITO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Tabella A –Superfici e finiture

Tipologia di aree	Descrizione	N.	Mq per tipologia di materiale							Mq totali
			parquet	*marmo*	*linoleum*	*ceramica*	*moquette*	*metallo*	….	
Aree comuni	Ingressi principali									
	Sale attesa									
	Corridoi, atri, scale e pianerottoli									
	Ascensori									
	………………………………………………									
Uffici di rappresentanza	Aula Magna									
	Uffici del dirigente generale									
	………………………………………………									
Aule/uffici e aree lavoro	Uffici personale									
	Biblioteca									
	Sale riunioni									
	Aule didattiche									
	…………………………………………									
Aree tecniche	Palestre, impianti sportivi coperti e spogliatoi									
	Impianti sportivi scoperti									
	Piscina									
	Laboratori									
	Archivi, Magazzini e Ripostigli									
	Locali tecnici con impianti, Stanze server e macchinari informatici									
	Autorimessa									
	…………………………………………									
Servizi igienici	Area WC									
	Area antibagno									
	Rivestimenti bagni									
	…………………………………………									
Cucine e mense	Cucine, Mense									
	Rivestimenti cucine									
	…………………………………………									
Superfici scoperte	Balconi, terrazze, camminamenti									
	Scale esterne e di sicurezza									

Tipologia di aree	Descrizione	N.	Mq per tipologia di materiale							Mq totali
			parquet	*marmo*	*linoleum*	*ceramica*	*moquette*	*metallo*	….	
	Terrazzo di copertura									
	Cortili, vialetti, marciapiedi, accessi, parcheggi									
……..	………..									

Tabella B –Elementi oggetto del servizio

Descrizione	Aree comuni	Uffici di rappresentanza	Aule/uffici e aree lavoro	Aree tecniche	………
Superfici vetrate (finestre/porte/pareti)	mq	mq	mq	mq	mq
Facciate continue	mq	mq	mq	mq	mq
Finestre	n. ……..…. mq	n. ……..…. mq	n. ……..…. mq	n. ……..…. mq	n. ……..…. mq
balconi	n.	n.	n.	n.	n.
Serrande	n. ………. mq	n. ………. mq	n. ………. mq	n. ………. mq	n. ………. mq
Persiane	n. ………. mq	n. ………. mq	n. ………. mq	n. ………. mq	n. ………. mq
Tende	n. ……… mq	n. ……… mq	n. ……… mq	n. ……… mq	n. ……… mq
Porte in legno	n.	n.	n.	n.	n.
Porte ignifughe	n.	n.	n.	n.	n.
Portoni	n.	n.	n.	n.	n.
Maniglie in ottone	n.	n.	n.	n.	n.
Scaffalature metalliche	mq	mq	mq	mq	mq
Scaffalature in legno	mq	mq	mq	mq	mq
Scrivanie/tavoli	n.	n.	n.	n.	n.
Computer	n.	n.	n.	n.	n.
Corpi illuminanti (a incasso/applique)	n.	n.	n.	n.	n.
Lampade a sospensione	n.	n.	n.	n.	n.
Termosifoni e/o apparecchi di condizionamento	n.	n.	n.	n.	n.
Targhe	n.	n.	n.	n.	n.
Cartelli e segnaletica	n.	n.	n.	n.	n.
Tappeti	n. ………. mq	n. ………. mq	n. ………. mq	n. ………. mq	n. ………. mq
Quadri	n.	n.	n.	n.	n.
……………………………….					

Tabella C - Descrizione sigle delle frequenze

Descrizione frequenza	Sigla
Tri, bi- giornaliera	3/G, 2/G
Giornaliera	G
Tre, due volte a settimana	3/S, 2/S
Settimanale	S
Due, tre, quattro, …. n volte al mese	2/M, 3/M ….. n/M
Mensile	M
Bi, tri, quadri e semestrale	M/2, M/3, M/4 e M/6
Annuale	A
Cadenza continua	CC

Tabella D.1 - Frequenze dei servizi per tipologia di ambiente

Tipologia di ambiente / **Prestazioni da eseguire**	**Aree comuni**	**Uffici di rappresentanza**	**Aule/ uffici e aree lavoro**	**Aree tecniche**	**….**
Svuotamento cestini gettacarte, sostituzione sacchetti, separazione dei rifiuti da destinare alla raccolta differenziata					
Spolveratura a umido fino ad altezza operatore di arredi (tavoli, scrivanie, cassettiere, sedie, armadi, poltrone, divani, scaffalature, etc.) e suppellettili (telefoni, computer, apparecchiature informatiche, lampade da tavolo, piantane,etc.)					
Pulizia e sanificazione, con apposito prodotto anti-batterico idoneo alle apparecchiature elettroniche delle parti di contatto delle apparecchiature e degli impianti tecnologici (telefono, tastiera, mouse, pulsantiere, interruttori, ecc.)					
Spolveratura a umido superiore ad altezza operatore di arredi (scaffalature, armadi, etc.), suppellettili (bacheche, targhe e segnaletica, etc.)					
Spolveratura con strumenti idonei di arredi di pregio (suppellettili, quadri, statue, stampe, etc.)					

Tipologia di ambiente / **Prestazioni da eseguire**	**Aree comuni**	**Uffici di rappresentanza**	**Aule/ uffici e aree lavoro**	**Aree tecniche**	**….**
Spolveratura ringhiere, mancorrenti, battiscopa					
Spolveratura corpi illuminanti (lampade a soffitto – sospese e ad incasso – e applique a parete)					
Spolveratura con panno umido degli elementi radianti e delle superfici esterne degli split, dei fan-coils e di ogni apparecchiatura visibile, sia posizionata a terra che sospesa a parete					
Spolveratura con panno umido di griglie e bocchette impianti di aerazione					
Spolveratura con panno umido ed eventuale aspirazione delle tende alla veneziana, delle tende scorrevoli in tessuto a pannelli verticali e di ogni altra tipologia di tendaggio fisso eventualmente presente					
Spolveratura controsoffitti, con eventuale rimozione ad umido di macchie di sporco ove esistenti					
Spolveratura e lucidatura di pareti e soffitto della cabine ascensori, con eliminazione delle macchie di sporco ove esistenti, compresa pulitura delle specchiature interne e delle pulsantiere interne ed esterne con prodotto anti-batterico					
Spolveratura ed eventuale lavaggio (secondo necessità) di ringhiere e corrimano delle scale interne					
Spazzatura superfici di calpestio					
Spazzatura con panno morbido autolucidante di pavimenti in marmo compresa rimozione puntuale di macchie di sporco					
Battitura ed aspirazione elettromeccanica di pavimenti in moquette, stuoie e zerbini, compresa rimozione puntuale macchie di sporco					
Battitura ed aspirazione elettromeccanica di sedie, divani, poltrone in tessuto					
Detersione di arredi (tavoli, scrivanie, cassettiere, sedie, armadi, poltrone, divani, scaffalature, suppellettili (bacheche, targhe e segnaletica, etc.)					
Rimozione di macchie ed impronte da superfici orizzontali e verticali lavabili					
Detersione porte in materiale lavabile					
Detersione e lucidatura targhe e maniglie					
Detersione ringhiere, mancorrenti, battiscopa					
Lavaggio superfici di calpestio					
Spazzatura e successivo lavaggio, senza uso di cere, di pavimenti in marmo					
Lavaggio a fondo della moquette effettuato a macchina, con utilizzo di apposita schiuma detergente e disinfettante e/o smacchiatori specifici.					
Spazzatura e lavaggio pavimento ascensori/montacarichi					
Deceratura/ceratura con lucidatura a macchina, di tutti i pavimenti in marmo con idoneo prodotto antisdrucciolo					
Lavaggio vetri finestre e porte-finestra (su entrambi i lati se accessibili dall'interno), compreso lavaggio di relativi telai metallici, profili, coprifili e maniglie e lavaggio, con eventuale raschiatura, di davanzali esterni ed interni, ringhiere e corrimano di finestre e balconi					
Detersione infissi esterni non raggiungibili dall'interno					
Lavaggio delle tende in tessuto					
Deragnatura soffitti e pareti					
……………………………………………………..					

Tabella D.2 - Frequenze per servizi igienici e cucina

Descrizione Attività	Frequenza servizi igienici	Frequenza cucine e mense
Svuotamento cestini con cambio sacchetto e separazione dei rifiuti da destinare alla raccolta differenziata		
Controllo e all'occorrenza rifornimento prodotti degli apparecchi di distribuzione prodotti igienici		
Spazzatura e lavaggio pavimenti con idoneo prodotto igienizzante		
Lavaggio piastrelle di rivestimento pareti - in prossimità di w.c. e lavandini - con apposito prodotto igienizzante		
Lavaggio e disinfezione sanitari, rubinetterie, accessori, top con prodotto germicida		
Detersione specchi		
Detersione e disinfezione dei distributori igienici vari (salviette, carta igienica, sapone, ecc.)		
Detersione e disinfezione rivestimenti, lavandino, elettrodomestici, arredi e piani di lavoro della cucina con prodotti specifici igienizzanti		
Spolveratura corpi illuminanti ad incasso e bocchette di estrazione aria		
Detersione superfici lavabili delle porte e lucidatura relative maniglie		
Spolveratura controsoffitti		
Trattamento degli scarichi con apposito prodotto disincrostante, per eliminare l'insorgere di eventuali occlusioni		
Disincrostazione dei sanitari		
Deragnatura		
Raccolta differenziata e conferimento di rifiuti ai punti di raccolta		
Detersione raggiungibili dall'interno (infissi compresi vetri, tapparelle, persiane, veneziane ed altri frangisole lavabili)		
Verifica funzionamento impianti di segnalazione emergenze		
Segnalazione guasti o malfunzionamento impianti		
Detersione infissi esterni non raggiungibili dall'interno		
………………………………………………………..		

Tabella D.3- Frequenze dei servizi aree esterne

Descrizione Attività	Frequenza
Svuotamento contenitori portarifiuti con eventuale sostituzione sacchetti	
Raccolta e conferimento ai punti di raccolta di rifiuti di qualsiasi tipo	
Spazzatura balconi, terrazze, camminamenti	
Spazzatura delle scale esterne con pulizia delle relative ringhiere	
Spazzatura e pulizia delle parti esterne (cortili, vialetti, marciapiedi, accessi, parcheggi, etc), da piccoli rifiuti e foglie ed altri ingombri	
Spazzatura terrazzo di copertura, con controllo e pulizia griglie di imboccatura pluviali	
Pulizia delle griglie e dei chiusini di smaltimento delle acque meteoriche	
Lavaggio balconi, terrazze, camminamenti	
Lavaggio scale esterne	
Lavaggio parti esterne pavimentate	
Rimozione di macchie e scritte da superfici orizzontali e verticali lavabili	
Pulizia cartellonistica e segnaletica	
Pulizia coperture, sporgenze ed altri elementi architettonici da escrementi aviari ed altri rifiuti	
Pulizia grate, inferriate, cancelli esterni, suppellettili, arredi etc.	
Segnalazione guasti, malfunzionamento impianti o interventi di manutenzione e ripristino di suppellettili, cartellonistica e segnaletica	
………………………………………………………..	

Tabella E - Personale attualmente impegnato nel servizio di pulizia – CCNL …… *[indicare il contratto applicato dall'appaltatore uscente]*

N. unità di personale	Qualifica/Categoria	Livello	Anzianità	Monte ore settimanale	Sede di lavoro	Lavoratori di cui alla l. 68/1999

ALLEGATO 2 – ESEMPIO DI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N.B.: I criteri di seguito indicati sono esclusivamente dimostrativi e costituiscono meri esempi a supporto della Stazione appaltante, alla cui totale discrezionalità è rimessa la scelta dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica ritenuti più adeguati alla gara. I criteri di cui alle tabelle C sono tratti dai d.m. relativi ai CAM di riferimento.

A	**ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**						
	criterio	*max punti*	*n.*	*sub-criteri di valutazione*	*max punti D*	*max punti Q*	*max punti T*
1	Qualità della struttura organizzativa del personale	…	1.1	Adeguatezza della struttura organizzativa e del gruppo di lavoro proposto	…	…	…
			1.2	Messa a disposizione e reperibilità di un supervisore/coordinatore con formazione tecnica su sistemi di pulizia e tipologia di materiali	…	…	…
			1.3	Ampliamento delle fasce di reperibilità del responsabile del servizio	…	…	…
			1.4	Messa a disposizione di un ispettore della qualità con specifica formazione professionale	…	…	…
			1.5	Qualità della formazione specialistica dedicata al personale anche in relazione a quanto previsto dal d.lgs 81/2008 e dal d.m. 24.5.2012 (CAM) *[in caso di bandi per l'affidamento dei servizi di sanificazione in strutture sanitarie sostituire il riferimento al d.m. 24.5.2012 con il d.m. 18.10.2016]*	…	…	…
			1.6	Numero di ore dedicate alla formazione del personale	…	…	…
			…	………………………………………..	…	…	…
2	Qualità del piano di lavoro e delle apparecchiature utilizzate	…	2.1	Adeguatezza del piano di lavoro ed efficienza della struttura logistica	…	…	…
			2.2	efficacia delle metodologie e dei sistemi proposti	…	…	…
			2.3	Coerenza del monte ore proposto per tipologia di addetto con il piano di lavoro e i macchinari utilizzati	…	…	…
			2.4	Caratteristiche dei macchinari in termini di capacità operativa e rumorosità	…	…	…
			2.5	Efficienza della pulizia e manutenzione dei macchinari e delle attrezzature	…	…	…
			2.6	Minimizzazione dell'interferenza con le attività lavorative della stazione appaltante derivante dalla calendarizzazione degli interventi/fasce orarie proposte	…	…	…

A	**ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**						
	criterio	*max punti*	*n.*	*sub-criteri di valutazione*	*max punti D*	*max punti Q*	*max punti T*
			2.7	Disponibilità ad effettuare interventi specifici in giorni non lavorativi	…	…	…
			2.8	Disponibilità, in caso di particolari esigenze, a modificare l'orario di esecuzione del servizio in funzione dell'andamento delle attività lavorative	…	…	…
			2.9	Incremento della frequenza di esecuzione delle attività	…	…	…
			2.10	Efficienza del sistema di gestione delle attività extra-canone, dalla richiesta alla rendicontazione	…	…	…
			…	……………………………………..	…	…	…
3	Qualità dei servizi migliorativi	…	3.1	Disponibilità e funzionalità di un sistema informatico che gestisca la pianificazione degli interventi (giornalieri e periodici) e la relativa rendicontazione	…	…	…
			3.2	Funzionalità delle soluzioni tecnologiche innovative derivanti da software e implementazioni informatiche applicate al servizio	…	…	…
			3.3	Efficienza delle modalità e dei tempi di sostituzione degli addetti assenti	…	…	…
			3.4	Efficienza dei sistemi di segnalazione e riduzione del tempo di intervento per la risoluzione di problematiche specifiche	…	…	…
			…	……………………………………..	…	…	…
				TOTALE PUNTI	…	…	…

B	**SISTEMI DI AUTOVERIFICA**						
	criterio	*max punti*	*n.*	*sub-criteri di valutazione*	*max punti D*	*max punti Q*	*max punti T*
1	Efficacia del sistema di autoverifica degli standard di qualità del servizio (controllo di risultato)	…	1.1	Adeguatezza delle figure professionali adibite al controllo	…	…	…
			1.2	Funzionalità ed efficacia del sistema di controllo per verificare il rispetto degli standard di qualità richiesti dal capitolato e della relativa rendicontazione	…	…	…
			1.3	Funzionalità ed efficienza di apparecchiature/ strumenti o di sistemi tecnologici utilizzati per la verifica degli standard di qualità	…	…	…

B	**SISTEMI DI AUTOVERIFICA**						
	criterio	*max punti*	*n.*	*sub-criteri di valutazione*	*max punti D*	*max punti Q*	*max punti T*
			1.4	Frequenza delle ispezioni a campione/ controlli	…	…	…
			…	……………………………………..	…	…	…
2	Efficacia del sistema di autoverifica delle modalità di esecuzione del servizio (controllo di processo)	…	2.1	Funzionalità ed efficacia del sistema di controllo di processo e relativa rendicontazione	…	…	…
			2.2	Funzionalità ed efficienza di apparecchiature/strumenti o di sistemi tecnologici utilizzati per la verifica delle modalità di esecuzione del servizio	…	…	…
			…	……………………………………..	…	…	…
				TOTALE PUNTI	…	…	…

C	**PIANO GESTIONALE DEL SERVIZIO FINALIZZATO A RIDURRE GLI IMPATTI AMBIENTALI AI SENSI DEL D.M. 24 MAGGIO 2012**					
criterio	*max punti*	*n.*	*sub-criteri di valutazione*	*max punti D*	*max punti Q*	*max punti T*
Efficacia del piano gestionale del servizio finalizzato a ridurre l'impatto ambientale		1	Efficacia delle procedure proposte per ridurre il consumo di sostanze chimiche (uso di prodotti riutilizzabili in microfibra; efficienza dei sistemi di dosaggio e relativa formazione del personale, etc.)	…	…	…
		2	Efficienza energetica delle apparecchiature utilizzate in relazione al consumo al mq	…	…	…
		3	Efficacia delle soluzioni proposte per minimizzare i consumi di acqua ed energia	…	…	…
		4	Efficacia del sistema proposto per la riduzione dei rifiuti e per incentivare la raccolta differenziata da parte degli utenti	…	…	…
		5	Efficacia di ulteriori soluzioni proposte per la riduzione dell'impatto ambientale	…	…	…
		6	Incidenza percentuale dei prodotti di pulizia conformi ai criteri di assegnazione delle etichette ambientali ISO di tipo I sulla quantità totale di prodotti di pulizia utilizzati	…	…	…
		7	Efficacia dei macchinari nel trattenere PM10 (anche tenuto conto della periodicità di sostituzione dei filtri)	…	…	…
			TOTALE PUNTI	…	…	…

[Nel caso di bandi per l'affidamento dei servizi di sanificazione in strutture sanitarie sostituire la tabella di cui punto B con la seguente tabella, redatta sulla base del d.m. 18 ottobre 2016 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti"]

C	**PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE FINALIZZATO A RIDURRE GLI IMPATTI AMBIENTALI AI SENSI DEL D.M. 18 OTTOBRE 2016**					
criterio	*max punti*	*n.*	*sub-criteri di valutazione*	*max punti D*	*max punti Q*	*max punti T*
Efficacia del piano di gestione ambientale	…	1	Riduzione dei consumi energetici, efficacia dei macchinari nel trattenere PM10 (anche tenuto conto della periodicità di sostituzione dei filtri) nonché riduzione di altri impatti ambientali derivanti dalla capacità del macchinario di procrastinare altre operazioni di pulizia	…	…	…
		2	Efficacia di sistemi e tecnologie utilizzati per garantire il mantenimento dei livelli di qualità delle prestazioni di macchinari e attrezzature al fine di ridurre la variabilità di utilizzo e gli sprechi dovuti all'errore umano	…	…	…
		3	Efficacia delle ulteriori soluzioni/misure di gestione per minimizzare i consumi energetici e idrici	…	…	…
		4	Efficacia delle ulteriori soluzioni/misure di gestione per minimizzare la produzione dei rifiuti e migliorare la raccolta differenziata	…	…	…
		5	Efficacia delle caratteristiche supplementari, rispetto ai minimi richiesti nel capitolato e nel d.m. 18.10.2016, dei sistemi di dosaggio e/o delle tecniche di pulizia e/o delle procedure atte a ridurre il consumo di sostanze chimiche e/o prodotti	…	…	…
			TOTALE PUNTI	…		…

Allegato 3 - Esempio di schema di presentazione dell'offerta tecnica

SCHEMA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La relazione tecnica di cui alla lett. *a)* del punto 16 contiene:

A. Organizzazione del servizio

Il concorrente illustra la proposta di organizzazione e il piano di lavoro che intende attuare per l'esecuzione del servizio fornendo, in particolare, gli elementi di seguito indicati.

1. Con riferimento al criterio «qualità della struttura organizzativa del personale»:

1.1. descrivere la struttura organizzativa del personale e il gruppo di lavoro preposti all'erogazione del servizio;

1.2. indicare l'eventuale presenza di un supervisore/coordinatore specificandone la formazione tecnica e le fasce di reperibilità;

1.3. indicare l'eventuale ampliamento delle fasce di reperibilità del responsabile del servizio;

1.4. indicare l'eventuale presenza di un ispettore della qualità specificandone la formazione professionale;

1.5. descrivere il programma formativo dedicato al personale, anche in relazione alle disposizioni del decreto legislativo 81/2008 e del decreto ministeriale 24 maggio 2012 (CAM) [in caso di bandi per l'affidamento dei servizi di sanificazione in strutture sanitarie sostituire il riferimento al decreto ministeriale 24 maggio 2012 con il decreto ministeriale 18 ottobre 2016];

1.6. indicare il numero di ore dedicate alla formazione del personale.

2. Con riferimento al criterio «qualità del piano di lavoro e delle apparecchiature utilizzate»:

2.1. illustrare, nel dettaglio, il piano di lavoro proposto e la struttura logistica in termini di organizzazione del lavoro e delle modalità di erogazione delle prestazioni;

2.2. descrivere le metodologie e i sistemi proposti per l'esecuzione del servizio;

2.3. indicare il numero di monte ore per tipologia di addetto, in relazione al piano di lavoro ed ai macchinari utilizzati;

2.4. illustrare i macchinari utilizzati, con indicazione della capacità operativa e della rumorosità;

2.5. indicare i sistemi di pulizia e manutenzione dei macchinari e delle attrezzature;

2.6. indicare le fasce orarie di esecuzione del servizio in termini di minimizzazione dell'impatto sull'attività lavorativa della stazione appaltante;

2.7. indicare l'eventuale disponibilità ad effettuare interventi specifici in giorni non lavorativi;

2.8. indicare l'eventuale disponibilità, in caso di particolari esigenze, a modificare l'orario di esecuzione del servizio in funzione dell'andamento delle attività lavorative;

2.9. indicare l'eventuale incremento della frequenza di esecuzione delle attività;

2.10. descrivere il sistema di gestione delle attività extra-canone, dalla richiesta alla rendicontazione.

3. Con riferimento al criterio «qualità dei servizi migliorativi»:

3.1. illustrare l'eventuale sistema informatico che gestisca la pianificazione degli interventi (giornalieri e periodici) e la relativa rendicontazione;

3.2. descrivere le eventuali soluzioni tecnologiche innovative in termini di software ed implementazioni informatiche applicate al servizio;

3.3. indicare le modalità e i tempi proposti per garantire la sostituzione degli addetti assenti;

3.4. indicare i sistemi di segnalazione e i tempi di intervento per la risoluzione di problematiche specifiche.

B. Sistemi di autoverifica

Il concorrente illustra metodologie e sistemi di verifica che intende attuare fornendo, in particolare, gli elementi di seguito indicati.

1. Con riferimento al criterio «efficacia del sistema di autoverifica degli standard di qualità del servizio (controllo di risultato)»:

1.1. indicare le figure professionali dedicate al controllo e la relativa formazione professionale;

1.2. descrivere il sistema di controllo proposto per effettuare le verifiche degli standard di qualità del servizio e la relativa rendicontazione;

1.3. descrivere le apparecchiature/strumenti o i sistemi tecnologici utilizzati per le verifiche degli standard di qualità;

1.4. indicare quante ispezioni a campione/controlli si propone di effettuare.

2. Con riferimento al criterio «efficacia del sistema di autoverifica delle modalità di esecuzione del servizio (controllo di processo)»:

2.1. descrivere il sistema di controllo del processo utilizzato per verificare le modalità di esecuzione del servizio (in termini di rispetto, da parte del personale esecutore, delle fasce orarie, della programmazione prevista, etc.) e la relativa rendicontazione;

2.2. descrivere le apparecchiature/strumenti o i sistemi tecnologici utilizzati per la verifica delle modalità di esecuzione del servizio.

C. Piano gestionale del servizio finalizzato a ridurre gli impatti ambientali ai sensi del decreto ministeriale 24 maggio 2012

Il concorrente illustra, nel piano gestionale, le misure di gestione ambientale che si impegna ad adottare durante l'esecuzione del servizio, descrivendo in particolare, gli elementi di seguito indicati.

Con riferimento al criterio relativo all'efficacia del piano gestionale del servizio finalizzato a ridurre l'impatto ambientale:

1. illustrare le procedure proposte per garantire la riduzione del consumo di sostanze chimiche, specificando anche l'eventuale ricorso a prodotti riutilizzabili in tessuto microfibra, i sistemi di dosaggio utilizzati (manuali, automatici etc.) e l'eventuale formazione specifica al personale in merito alla diluizione dei prodotti;

2. specificare marca, modello, potenza (KW) di apparecchiature e macchinari elettrici utilizzati, indicando il numero di ore di utilizzo nell'arco del ………… [la stazione appaltante deve indicare l'arco temporale di riferimento, ad es.: mese/semestre/anno, etc.] con riferimento ai luoghi in cui il servizio sarà erogato, al fine di calcolare il consumo energetico previsto al mq;

3. illustrare le soluzioni proposte per minimizzare i consumi di acqua ed energia;

4. illustrare il sistema proposto per la riduzione dei rifiuti e per incentivare la raccolta differenziata da parte degli utenti;

5. descrivere le eventuali ulteriori iniziative proposte per la riduzione dell'impatto ambientale;

6. indicare la quota percentuale della quantità di prodotti con etichetta ISO di tipo I utilizzati rispetto alla quantità totale dei prodotti utilizzati;

7. indicare la tipologia di filtri usati in relazione al trattenimento di PM10, quante macchine utilizzano tali filtri e con quale frequenza vengono sostituiti.

[Nel caso di bandi per l'affidamento dei servizi di sanificazione in strutture sanitarie sostituire la parte C dello schema di presentazione dell'offerta con la seguente tabella, redatta sulla base del decreto ministeriale 18 ottobre 2016 del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti»]

C. Piano di gestione ambientale finalizzato a ridurre gli impatti ambientali

Il concorrente illustra, nel piano di gestione ambientale, le misure di gestione ambientale che si impegna ad adottare durante l'esecuzione del servizio, con particolare riferimento agli elementi di seguito indicati.

Con riferimento al criterio relativo all'efficacia del piano di gestione ambientale

1. elencare i macchinari e le apparecchiature elettriche (tipologia, marca e modelli e potenza in kW, livello di rumorosità) indicando tempi di utilizzo al mese per un mq «tipo» ovvero in riferimento alle aree omogenee più rappresentative (aree di rischio clinico); con riferimento alle macchine che puliscono in aspirazione, indicare le caratteristiche dei filtri con riguardo alla capacità di trattenere PM10, quante macchine utilizzano tali filtri e con quale frequenza vengono sostituiti; illustrare eventuali ulteriori vantaggi, in termini di riduzione di impatto ambientale, derivanti dall'utilizzo di specifici macchinari che consentano di procrastinare altre operazioni di pulizia;

2. illustrare eventuali sistemi e tecnologie utilizzati per garantire il mantenimento dei livelli di qualità delle prestazioni di macchinari e attrezzature al fine di ridurre la variabilità di utilizzo e gli sprechi dovuti all'errore umano.

3. illustrare eventuali ulteriori soluzioni/misure di gestione proposte per minimizzare i consumi energetici e idrici;

4. illustrare eventuali ulteriori soluzioni/misure di gestione proposte per minimizzare la produzione di rifiuti e migliorare la raccolta differenziata;

5. illustrare le eventuali caratteristiche supplementari - rispetto ai minimi richiesti dal capitolato e dal decreto ministeriale 18 ottobre 2016- di: sistemi di dosaggio; tecniche di pulizia; procedure per ridurre il consumo di sostanze chimiche e/o dei prodotti.

18A00617

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Caspofungin Teva Italia»

Estratto determina n. 63/2018 del 17 gennaio 2018

Medicinale: CASPOFUNGIN TEVA ITALIA.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l.

Confezioni:

«50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione», 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 044983017 (in base 10);

«70 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione», 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 044983029 (in base 10).

Forma farmaceutica: polvere per concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione:

Principio attivo:

ciascun flaconcino contiene caspofungin (come acetato).

Eccipienti:

Saccarosio

Mannitolo

Acido acetico glaciale

Sodio idrossido (per l'aggiustamento del pH)

Principio attivo:

ciascun flaconcino contiene 70 mg di caspofungin (come acetato).

Eccipienti:

Saccarosio 50.00 mg/vial

Mannitolo 33.33 mg/vial

Acido acetico, 2.50 mg

Sodio idrossido (per l'aggiustamento del *pH)* da 0.69 a 1.96 mg

Indicazioni terapeutiche:

trattamento della candidiasi invasiva in pazienti adulti o pediatrici;

trattamento dell'aspergillosi invasiva in pazienti adulti o pediatrici refrattari o intolleranti alla terapia con amfotericina B, formulazioni lipidiche di amfotericina B e/o itraconazolo. Vengono definiti refrattari alla terapia i pazienti con infezioni che progrediscono o non migliorano dopo un periodo minimo di 7 giorni di trattamento con dosi terapeutiche di terapia antifungina efficace.

terapia empirica di presunte infezioni fungine (come Candida o Aspergillus) in pazienti adulti o pediatrici neutropenici con febbre.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione», 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 044983017 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 271,17

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 447,54

«70 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione», 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 044983029 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 344,92

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 569,25

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Caspofungin Teva Italia» è la seguente:

medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico. (H/OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00615

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione degli statuti degli enti di ricerca vigilati dal MIUR

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) - Emanazione del nuovo statuto.

Si comunica che con delibera del CDA del 15 settembre 2017 n. 424 dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è stato approvato il nuovo statuto dell'INGV, il cui testo integrale è consultabile presso il sito istituzionale dell'ente, all'indirizzo web: http://www.ingv.it

Agenzia spaziale italiana (ASI) - Emanazione del nuovo statuto

Si comunica che con delibera del CDA del 20 luglio 2017 n. 138 dell'Agenzia spaziale italiana è stato approvato il nuovo statuto dell'ASI, il cui testo integrale è consultabile presso il sito istituzionale dell'ente, all'indirizzo web: http://www.asi.it

Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) - Emanazione del nuovo statuto.

Si comunica che con verbale del CDA n. 7 del 20 luglio 2017 dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica stato approvato il nuovo statuto dell'INRIM, il cui testo integrale è consultabile presso il sito istituzionale dell'ente, all'indirizzo web: http://www.inrim.it

Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) - Emanazione del nuovo statuto.

Si comunica che con delibera del Consiglio direttivo del 27 settembre 2017 n. 14524 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare è stato approvato il nuovo statuto dell'INFN, il cui testo integrale è consultabile presso il sito istituzionale dell'ente, all'indirizzo web: http://www.infn.it

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (O.G.S.) - Emanazione del nuovo statuto.

Si comunica che con delibera del CDA del 12 luglio 2017 n. 89 dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale è stato approvato il nuovo statuto dell'OGS, il cui testo integrale è consultabile presso il sito istituzionale dell'ente, all'indirizzo web: http://www.ogs.trieste.it

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Emanazione del nuovo statuto.

Si comunica che con delibera del CDA del 26 ottobre 2017 n. 80 del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste è stato approvato il nuovo statuto dell'Areasciencepark, il cui testo integrale è consultabile presso il sito istituzionale dell'ente, all'indirizzo web: http://www.areasciencepark.it

Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche «Enrico Fermi» - Emanazione del nuovo statuto.

Si comunica che con delibera del CDA del 5 giugno n. 48 2017 del Museo storico dellla fisica e Centro di studi e ricerche «Enrico Fermi» è stato approvato il nuovo statuto del Museo Fermi, il cui testo integrale è consultabile presso il sito istituzionale dell'ente, all'indirizzo web: http://www.centrofermi.it

Stazione zoologica «Anton Dohrn» - Emanazione del nuovo statuto

Si comunica che con delibera del CDA del 19 maggio 2017 n. 2 della Stazione zoologica «Anton Dohrn» è stato approvato il nuovo statuto della Stazione zoologica, il cui testo integrale è consultabile presso il sito istituzionale dell'ente, all'indirizzo web: http://www.szn.it

18A00610

Adozione dello statuto dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire)

Con delibera n. 13 del 20 ottobre 2017 del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è stato definitivamente adottato lo statuto dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire).

Il testo integrale dello statuto è pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Indire alla pagina «Amministrazione trasparente», sezione «Atti generali», sotto-sezione «Atti amministrativi generali», e sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pagina «Amministrazione trasparente», sezione «Enti controllati», sotto-sezione «Enti pubblici vigilati».

18A00611

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Equip Ehv 1,4» sospensione iniettabile per cavalli e ponies.

Estratto provvedimento n. 8 del 4 gennaio 2018

Medicinale veterinario ad azione immunologica EQUIP EHV 1,4 sospensione iniettabile per cavalli e ponies (A.I.C. n. 101976).

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. via Andrea Doria, 41 M 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB unforeseen

C.I.z Aggiornamento degli stampati al QRD-template Version 8.1, 01/2017.

Si autorizza, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, la modifica di seguito descritta: aggiornamento del RCP e degli altri stampati illustrativi in accordo con il nuovo QRD Template Version 8.1, 01/2017.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A00593

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Quentan 3mg/ml» soluzione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti.

Estratto provvedimento n. 9 del 4 gennaio 2018

Medicinale veterinario QUENTAN 3mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti.

Confezioni e A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. 10025012;

flacone da 250 ml - A.I.C. 10025051.

Titolare A.I.C.:

BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH

Rappresentante del titolare in Italia

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo II, B.II.e.5.c.: modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito. Modifica del peso/volume di riempimento di medicinali sterili multidose (o a dose unica, utilizzo parziale) per uso parenterale, compresi medicinali biologici/immunologici.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, la seguente modifica: aggiunta di una confezione da 100 ml (A.I.C. n. 100250087).

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati nella sezioni pertinenti. Il foglietto illustrativo e le relative sezioni delle etichette e dei *mock-ups* devono essere adeguati alla modifica dell'RCP.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A00594

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario

Si riporta l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 46 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193, «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari» alla data del 31 dicembre 2017.

Le tipologie di produzioni o controlli autorizzate agli stabilimenti in elenco, sono riportate dettagliatamente nelle rispettive autorizzazioni che sono state notificate alle Società titolari degli stabilimenti stessi.

Il medesimo elenco è altresì disponibile sul sito del Ministero della salute alla sezione farmaci e dispositivi veterinari www.salute.gov.it

1. ABBVIE S.r.l.: S.R. 148 Pontina, Km 52 snc - loc. Campoverde di Aprilia - 04011 Aprilia (Latina).

2. ABIOGEN PHARMA S.p.A.: via Meucci, 36 - 56014 Ospedaletto - Pisa.

3. ACME DRUGS S.r.l.: via Portella della Ginestra, 9 - 42025 Cavriago (Reggio Emilia).

4. ACS DOBFAR S.p.A.: viale Addetta 4/12 - 20067 Tribiano (Milano).

5. ACS DOBFAR S.p.A.: via Rossini, 9/11- 20067 Tribiano (Milano).

6. ADARE PHARMACEUTICALS S.r.l.: via Martin Luther King, 13 - 20060 Pessano con Bornago (Milano).

7. ALFA OMEGA S.r.l.: via Leonardo da Vinci, 28 - 44100 Copparo (Ferrara).

8. BELTAPHARM S.p.A.: via Stelvio, 66 - 20095 Cusano Milanino (Milano).

9. BIEFFE MEDITAL S.p.A.: via Nuova Provinciale snc - 23034 Grosotto (Sondrio).

10. BIOPHARMA S.r.l.: via delle Gerbere, 20/22 - 00040 Santa Palomba - Pomezia - (Roma).

11. BRISTOL MYERS SQUIBB S.r.l.: Contrada del Ceraso - 03012 Anagni - (Frosinone).

12. Bruschettini S.r.l.: via Isonzo, 6 - 16147 Genova.

13. C.O.C. FARMACEUTICI S.p.A.: via Modena, 15 - 40019 S. Agata Bolognese (Bologna).

14. CAPUA BIOSERVICES S.p.A.: strada statale Appia, 46/48 - 81043 Capua (Caserta).

15. CEVA SALUTE ANIMALE S.p.A.: via Leopardi, 2/C - 42025 Cavriago (Reggio Emilia).

16. CHELAB S.r.l.: via Resana, 25 - 31023 Resana (Treviso).

17. CHEMICALS LAIF S.p.A.: via Roma, 69 - 36020 Castegnero (Vicenza).

18. CHEMIFARMA S.p.A.: via Don Eugenio Servadei, 16 - 47100 Forlì (Forlì Cesena).

19. CICIEFFE S.r.l.: via Provinciale, 13 - 24040 Fornovo San Giovanni (Bergamo).

20. CORDEN PHARMA S.p.A.: viale dell'Industria, 3 - 20867 Caponago (Monza Brianza).

21. DHL SUPPLY CHAIN S.p.A.: viale delle Industrie, 2 - 20090 Settala (Milano).

22. DOX-AL ITALIA S.p.A.: via Mascagni, 6/A - 20050 Sulbiate (Milano).

23. EIGENMANN & VERONELLI S.p.A.: via Vigevano, 63/a, fraz. San Martino - 28069 Trecate (Novara).

24. ELI LILLY ITALIA S.p.A.: via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze).

25. EUROFINS BIOLAB S.p.A.: via Bruno Buozzi, 2 - 20090 Vimodrone (Milano).

26. EUROFINS BIOLAB S.r.l.: via Reno n. 2 - 53036 Poggibonsi (Siena).

27. FACTA FARMACEUTICI S.p.A.: Nucleo Industriale S. Atto - 64020 S. Nicolò a Tordino (Teramo).

28. FACTA FARMACEUTICI S.p.A.: via Laurentina Km, 24,730 - 00071 Pomezia (Roma).

29. FARMILA THEA FARMACEUTICI S.p.A.: via E. Fermi, 50 - 20019 Settimo Milanese (Milano).

30. FATRO S.p.A.: via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emila (Bologna).

31. FATRO S.p.A.: via Molini Emili, 2 - 25030 Maclodio (Brescia).

32. FERLITO PHARMA S.r.l.: via Monte Bianco snc - 27010 Siziano (PV).

33. FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.: via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova).

34. FILOZOO S.r.l.: viale del Commercio, 28/30 - 41012 Carpi (Modena).

35. FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l.: via Camagre, 41/43 - 37063 Isola della Scala (Verona).

36. FRIULCHEM S.p.A.: via San Marco, 23 - 33099 Vivaro (Pordenone).

37. GAMMATON S.R.L.: via XXIV Maggio, 14 - 22070 Guanzate (Como).

38. GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.p.A.: via A. Fleming, 2 - 37135 Verona.

39. HAEMOPHARM BIOFLUIDS s.r.l.: via dell'Industria, 6 - 23030 Tovo di S. Agata (Sondrio).

40. HAUPT PHARMA LATINA S.r.l.: Strada Statale, 156, Km 47, 600 - 04100 Borgo San Michele - Latina.

41. HERING S.p.A.: viale dello Sviluppo, 6 - contrada da Fargione z.i. ASI - 97015 Modica (Ragusa).

42. ICF INDUSTRIA CHIMICA FINE: via G. B. Benzoni, 50 - Fraz. Scannabue - 26020 Palazzo Pignano (Cremona).

43. I.M.S. INTERMEDI MEDICINALI SINTETICI s.r.l.: via Venezia Giulia, 23 - 20157 Milano.

44. IL CEPPO S.a.S.: via Monteresi, 3 - 53035 Monteriggioni (Siena).

45. INDUSTRIA ITALIANA INTREGRATORI TREI S.p.A: via Affarosa, 4 - 42010 Rio Saliceto (Reggio Emilia).

46. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.r.l.: via Cassia Nord, 3 - 53014 Monteroni D'Arbia (Siena).

47. INTERVET PRODUCTIONS S.r.l.: via Nettunense Km 20,300 - 04011 Aprilia (Latina).

48. ISTITUTO DE ANGELI S.p.A.: Località Prulli, 3/c- 50066 Reggello (Firenze).

49. ISTITUTO PROFILATTICO FARMACEUTICO CANDIOLI S.p.A.: via Alessandro Manzoni, 2 - 10092 Beinasco (Torino).

50. IZO S.r.l. a socio unico: Strada Statale 234 per Cremona Km 28,200 - 27013 Chignolo PO (Pavia).

51. JANSSEN CILAG S.p.A.: via C. JANSSEN, 23 - 04010 Borgo San Michele - Latina

52. LABANALYSIS S.r.l.: viale Europa, 5 - 27041 Casanova Lonati (Pavia).

53. LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.p.A.: via Licinio, 11 - 22036 Erba (Como).

54. LOGISTIC VERCESI S.R.L.: via Emilia SNC - 20060 Vignate (MI).

55. MERIAL ITALIA S.p.A.: via Baviera, 9 - 20124 Noventa Padovana (Padova).

56. MICROCHEM S.r.l.: via Turati, 2 - 29017 Fiorenzuola D'Arda (Piacenza).

57. MITIM S.r.l.: via G.B. Cacciamali, 36 - 25125 Brescia (BS).

58. MONICO S.p.A.: via Ponte di Pietra, 7 - 30173 Mestre (Venezia).

59. NEOLOGISTICA S.r.l.: l.go Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

60. NEOTRON S.p.A.: via Stradello Aggazzotti, 104 - 41126 Modena.

61. PB BELTRACCHINI S.r.l.: via S. Erasmo, 6 - 20027 Rescaldina (Milano).

62. PFIZER ITALIA S.r.l.: via del Commercio, 25/26 - 63046 Marino del Tronto (Ascoli Piceno).

63. PHARMAC ITALIA S.r.l.: viale Umbria, 55/57 - 40065 Rozzano (Milano).

64. PRIME EUROPEAN THERAPEUTICALS - EUTICALS S.p.A.: viale Milano, 86 - 26866 Lodi.

65. PRC TICINUM LAB S.r.l.: via Bovio, n. 6 - 28100 Novara.

66. RESEARCH TOXICOLOGY CENTRE S.p.A.: via Tito Speri, 14 - 00040 Pomezia (Roma).

67. S. M. FARMACEUTICI S.r.l.: via Zona Industriale - 85050 Tito Scalo (Potenza).

68. SALF LABORATORIO FARMACOLOGICO S.p.A.: via G. Mazzini, 9 - 24069 Cenate Sotto (Bergamo).

69. SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.p.A.: via delle Industrie snc - 26814 Livraga (Lodi).

70. SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA SPA: via Morolense, 1/B - 03012 Anagni (Frosinone).

71. STERIGENICS ITALY S.P.A: via Marzabotto, 4 - 40061 Minerbio (Bologna).

72. TEKNOFARMA S.p.A.: Strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14 -10156 Torino.

73. TOSVAR S.r.l.: via del Lavoro, 10 - 20060 Pozzo D'Adda (Milano).

74. TUBILUX PHARMA S.p.A.: via Costarica, 20/22 - 00071 Pomezia (Roma).

75. UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA S.p.A.: via G. di Vittorio, 36 - 25125 Brescia.

76. UPS HEALTHCARE ITALIA S.r.l.: via Formellese, Km 4,300 - 00060 Formello (Roma).

77. VETEM S.p.A.: Lungomare L. Pirandello, 8 - 92014 Porto Empedocle (Agrigento).

78. VÉTOQUINOL ITALIA S.p.A.: via Piana, 265 - 47032 Bertinoro (Forlì Cesena).

79. XPO SUPPLY CHAIN PHARMA ITALY S.p.A.: via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI).

80. ZOETIS MANUFACTURING ITALIA S.r.l.: via F. Gorgone 6 s.n.c. - 95121 Catania.

81. ZOETIS MANUFACTURING MEDOLLA S.r.l.: via Rubadello, 6 - 40136 Medolla (Modena).

18A00595

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-027) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.